Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 157

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 16 giugno 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1976, n. **416**.

Esecuzione degli scambi di note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in materia di certificazioni di navigabilità per prodotti aeromobili civili, effettuati a Roma il 30 giugno-3 agosto 1973 e l'8-15 luglio 1974 . . . . Pag. 4746

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1976, n. **417**.

Pareggiamento della scuola di tromba e trombone dello istituto musicale pareggiato « G. Paisiello » di Taranto alle scuole analoghe dei conservatori musicali statali. Pag. 4751

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1976.

Nomina di membri del Consiglio superiore delle finanze. Pag. 4751

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1976.

Ricostituzione del Consiglio superiore di sanità per il triennio 1976-78 . . . . Pag. 4751

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1976.

Riconoscimento del carattere sostitutivo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464, all'attività industriale della ditta Alba Italia, in Gavellona Toce . . . Pag. 4754

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Modificazione alla circoscrizione territoriale del consolato generale di 1ª categoria in Zagabria (Jugoslavia) Pag. 4755

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Ferrara . . . . Pag. 4755

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1976.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli. Pag. 4756

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1976.

Disciplina delle operazioni di facchinaggio del grano. Pag. 4756

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1976.

Ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Liguria . . . Pag. 4758

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1976.

Ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Campania . . Pag. 4759

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1976.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Arco Montecatini, in Montecatini Terme, stabilimento di Massa e Cozzile . . . . Pag. 4760

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1976.

Adeguamento dei veicoli in circolazione alle norme contenute nelle leggi 5 maggio 1976, n. 313 e 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni . . . . . . Pag. 4761

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1976.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi per il mese di giugno 1976. Pag. 4761

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1976.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi per il mese di giugno 1976. Pag. 4762

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale dei prezzi: Provvedimento n. 18/1976. Prezzi dei prodotti petroliferi . . . . . . Pag. 4763

Ministero dell'interno:

Autorizzazione all'associazione « La San Vincenzo », in Milano, ad accettare un legato . Pag. 4768

Autorizzazione all'associazione « La San Vincenzo », in Milano, ad accettare due legati . . . Pag. 4768

Autorizzazione all'associazione « La San Vincenzo », in Milano, ad accettare una eredità . . . . Pag. 4768

Autorizzazione all'associazione « Lega del filo d'oro », in Milano, ad apportare modifiche statutarie . . Pag. 4768

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Scioglimento di cinquantaquattro società cooperative. Pag. 4769

Scioglimento di quarantuno società cooperative Pag. 4770

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo: Attuazione dell'intervento permanente nel settore delle carni bovine durante la campagna di commercializzazione 1976-77. Pag. 4771

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanza della terza cattedra di statistica presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna. Pag. 4772

Vacanza della seconda cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna Pag. 4772

Vacanza della seconda cattedra di filosofia morale presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze. Pag. 4772

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto pubblico presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Firenze . . . . Pag. 4772

Vacanza della cattedra di clinica medica generale e terapia medica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari . . . . Pag. 4773

Vacanza della cattedra di istituzioni di fisica matematica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Modena . . Pag. 4773

Vacanza della cattedra di medicina legale e delle assicurazioni presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma . Pag. 4773

Vacanza della terza cattedra di economia politica presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Parma . Pag. 4773

Vacanza della cattedra di storia della costituzione romana presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Urbino Pag. 4773

Vacanza della cattedra di anatomia umana normale presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano. Pag. 4773

Vacanza della cattedra di chimica farmaceutica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Camerino . . . . Pag. 4773

Esito di ricorsi Pag. 4773

Smarrimento di diplomi originali di laurea . Pag. 4773

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 4774

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia: Commissione di esame per l'iscrizione nell'albo speciale della Cassazione Pag. 4775

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:

Commissione esaminatrice dei concorsi, per titoli, a tredici posti di motorista, quattro posti di elettrauto e tre posti di verniciatore . . . Pag. 4775

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a centottanta posti di geometra in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIII) . . . . Pag. 4775

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Integrazione della commissione esaminatrice del concorso, per titoli e per esami, a sei posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli uffici del lavoro e della massima occupazione . . . . . Pag. 4776

Ministero della pubblica istruzione:

Avviso relativo alla pubblicazione delle relazioni delle commissioni giudicatrici di concorsi, per soli titoli, a una cattedra di pittura nell'Accademia di belle arti di Carrara e a una cattedra di scenografia nell'Accademia di belle arti de L'Aquila . . . . Pag. 4776

Avviso relativo alla pubblicazione delle relazioni delle commissioni giudicatrici dei concorsi, per titoli ed esami, al posto di assistente di ruolo alla cattedra di scenografia nell'Accademia di belle arti di Bologna e al posto di assistente di ruolo alla cattedra di scultura nell'Accademia di belle arti di Napoli . . . . Pag. 4776

Ufficio medico provinciale di Ascoli Piceno: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno. Pag. 4776

Ospedali riuniti di Cagliari: Concorso ad un posto di assistente della clinica ostetrica-ginecologica . . Pag. 4776

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 157 DEL 16 GIUGNO 1976:

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1976.
Regime delle importazioni delle merci.

(7044)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 157 DEL 16 GIUGNO 1976:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 46: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % 1972-1987. — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella QUARTA estrazione eseguita il 26 maggio 1976; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(4952)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1976, n. **416**.

Esecuzione degli scambi di note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in materia di certificazioni di navigabilità per prodotti aeromobili civili, effettuati a Roma il 30 giugno-3 agosto 1973 e l'8-15 luglio 1974.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1956, n. 507, relativo alla esecuzione dello scambio di note effettuato a Roma il 12 novembre 1954-26 gennaio 1955 tra Italia e Stati Uniti d'America per sostituire l'art. 9 dell'accordo sugli aeromobili civili, i brevetti dei piloti e i certificati per aeromobili importati come merci, concluso a Washington il 13-14 ottobre 1931;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per i trasporti;

Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione è data, a decorrere dalla loro entrata in vigore, agli scambi di note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in materia di certificazioni di navigabilità per prodotti aeromobili civili, effettuati a Roma il 30 giugno-3 agosto 1973 e l'8-15 luglio 1974.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1976

LEONE

MORO — RUMOR — MARTINELLI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1976
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 51

SCAMBI DI NOTE TRA L'ITALIA E GLI STATI UNITI D'AMERICA IN MATERIA DI CERTIFICAZIONI DI NAVIGABILITA' PER PRODOTTI AEROMOBILI CIVILI.

No. 445

Rome, June 30, 1973

Excellency:

I have the honor to refer to conversations which have taken place between representatives of our two Governments relating to the reciprocal acceptance of airworthiness certifications, in the course of which discussions were held regarding appropriate actions necessary to work towards common safety objectives and to establish standards which will be as similar as practicable. It is my understanding that the two Governments have reached an agreement as set out below. It is also my understanding that this agreement does not relate to noise abatement or antipollution requirements.

1. This agreement applies to civil aeronautical products (hereinafter referred to as « products ») and certain components referred to in paragraph 3 of this agreement when such products or components are produced in one Contracting State (hereinafter referred to as the « exporting State ») and exported to the other Contracting State (hereinafter referred to as the « importing State »), and to products produced in another State with which both Contracting States have agreements similar in scope for reciprocal acceptance of airworthiness certifications.

2a. If the competent aeronautical authorities of the exporting State certify that a product produced in that State complies either with its applicable laws, regulations and requirements as well as any additional requirements which may have been prescribed by the importing State under paragraph 4 of this agreement, or with applicable laws, regulations and requirements of the importing State, as notified by the importing State as being applicable in the particular case, the importing State shall give the same validity to the certification as if the certification had been made by its own competent aeronautical authorities in accordance with its own applicable laws, regulations and requirements.

b. In the case of a product produced in another State with which both Contracting States have agreements similar in scope for reciprocal acceptance of airworthiness certifications, if the competent aeronautical authorities of the State exporting the product provide a certification that the product conforms to the design covered by the certificate or approval issued by the importing State and certify that the product is in a proper state of airworthiness, the importing State shall give the same validity to such certification as if the certification had been made by its own competent aeronautical authorities in accordance with its applicable laws, regulations and requirements.

3. In the case of components which are produced in the exporting State for export and use on products which are or may be certificated or approved in the importing State, if the competent aeronautical authorities of the exporting State certify that the component conforms to the applicable design data and meets the applicable test and quality control requirements which have been notified by the importing State to the exporting State, the importing State shall give the same validity to the certification as if the certification had been made by its own competent aeronautical authorities. This provision shall only apply to those components which are produced by a manufacturer in the exporting State pursuant to an agreement between that manufacturer and the product manufacturer in the importing State. Furthermore, it shall only apply in those instances where, in the judgement of the importing State, the component is of such complexity that determination of conformity and quality control cannot readily be made at the time that the component is assembled with the product.

4. The competent aeronautical authorities of the importing State shall have the right to make acceptance of any certification by the competent aeronautical authorities of the exporting State dependent upon the product meeting any additional requirements which the importing State finds necessary to ensure that the product meets a level of safety equivalent to that provided by its applicable laws, regulations and requirements which would be effective for a similar product produced in the importing State. The competent aeronautical authorities of the importing State shall promptly advise the competent aeronautical authorities of the exporting State of any such additional requirements.

5. The competent aeronautical authorities of each Contracting State shall keep the competent aeronautical authorities of the other Contracting State fully informed of all mandatory airworthiness modifications and special inspections which they determine are necessary in respect of imported or exported products to which this agreement applies.

6. The competent aeronautical authorities of the exporting State shall, in respect of products produced in that State, assist the competent aeronautical authorities of the importing State in determining whether major design changes and major repairs made under the control of the competent aeronautical authorities of the

importing State comply with the laws regulations and requirements under which the product was originally certificated or approved.

7. The competent aeronautical authorities of each Contracting State shall keep the competent aeronautical authorities of the other Contracting State currently informed of all relevant laws, regulations and requirements in their State.

8. In the case of conflicting interpretations of the laws, regulations or requirements pertaining to certifications or approvals under this agreement, the interpretation of the competent aeronautical authorities of the Contracting State whose law, regulation or requirement is being interpreted shall prevail.

9. For the purposes of this agreement:

(*a*) « Products » means aircraft, engines, propellers and appliances;

(*b*) « Aircraft » means civil aircraft of all categories, whether used in public transportation or for other purposes, and includes replacement and modification parts therefor;

(*c*) « Engines » means engines intended for use in aircraft as defined in (*b*) and includes replacement and modification parts therefor;

(*d*) « Propellers » means propellers intended for use in aircraft as defined in (*b*) and includes replacement and modification parts therefor;

(*e*) « Appliance » means any instrument, equipment, mechanism, apparatus or accessory used or intended to be used in operating an aircraft in flight, which is installed in, intended to be installed in, or attached to the aircraft as defined in (*b*), but is not part of an airframe, engine or propeller, and includes replacement and modification parts therefor;

(*f*) « Component » means a material, part, or subassembly not covered in (*b*), (*c*), (*d*) or (*e*) for use on civil aircraft, engines, propellers or appliances;

(*g*) « Produced in one Contracting State » means that the product or component as a whole is fabricated in the exporting State, even though portions thereof may have been fabricated in another State;

(*h*) « Applicable laws, regulations and requirements » means:

(i) those airworthiness laws, regulations and requirements which are effective on the date the manufacturer applies for certification of the product in the importing State,
or,

(ii) for products currently in production, those airworthiness requirements effective on the date of the latest amendment of the airworthiness requirements which were required to be used for the certification of the product in the exporting State or those airworthiness requirements of the importing State applicable to a similar product certificated to airworthiness requirements of the same date,
or,

(iii) for products no longer in production, such airworthiness requirements as the competent aeronautical authorities of the importing State find acceptable in the particular case; and

(*i*) « Competent aeronautical authorities » means the authorities which according to the laws of the Contracting State concerned have the responsibility for airworthiness certification of civil aeronautical products and components.

10. The competent aeronautical authorities of each Contracting State shall make such mutual arrangements in respect of procedures as they deem necessary to implement this Agreement, and to ensure that redundant certification, testing and analysis are avoided.

11. Each Contracting State shall keep the other Contracting State advised as to the identity of its competent aeronautical authorities.

12. Either Contracting State may terminate this agreement at the expiration of not less than six months after giving written notice of that intention to the other State.

13. This agreement shall terminate and replace the agreement between our two Governments for the reciprocal validation of certificates of airworthiness, effected by exchange of notes at Rome on November 12, 1954 and January 26, 1955.

Upon the receipt of a note from Your Excellency indicating that the foregoing provisions are acceptable to the Government of Italy, the Government of the United States of America will consider that the present note and your reply thereto constitute an agreement between our two Governments on this subject which will enter into force on the date of your reply.

Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

John VOLPE

His Excellency
Giuseppe MEDICI, *Minister of foreign affairs*
ROME

142/1842

Il Ministro degli affari esteri

Eccellenza,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua nota in data 30 giugno 1973 del seguente tenore:

« Ho l'onore di fare riferimento alle conversazioni che sono intercorse tra rappresentanti dei nostri rispettivi Paesi, in merito alla reciproca accettazione delle certificazioni relative all'aeronavigabilità, e nel corso delle quali si sono discussi gli opportuni provvedimenti necessari per operare in vista dei comuni obiettivi concernenti la sicurezza e per stabilire norme il più possibile simili. Mi consta che i due Governi hanno raggiunto un'intesa secondo quanto qui appresso riportato. Mi consta altresì che il presente accordo non si riferisce ai requisiti relativi alla riduzione del rumore né a quelli antinquinamento.

1. Il presente accordo è applicabile ai prodotti aeronautici civili (qui appresso denominati « prodotti ») e a determinati elementi, indicati al paragrafo 3 del presente accordo, quando tali prodotti o elementi siano costruiti in uno Stato contraente (qui appresso denominato lo « Stato esportatore ») ed esportati nell'altro Stato contraente (qui appresso denominato lo « Stato

importatore »), e ai prodotti costruiti in un altro Stato con il quale entrambi gli Stati contraenti abbiano accordi di portata analoga, concernenti la reciproca accettazione delle certificazioni di aeronavigabilità.

2*a*. Se le competenti autorità aeronautiche dello Stato esportatore certificano che un prodotto costruito in quello Stato soddisfa sia le proprie leggi, regolamenti e norme applicabili sia ogni ulteriore requisito che possa eventualmente essere stato prescritto dallo Stato importatore ai sensi del paragrafo 4 del presente accordo, ovvero le leggi, i regolamenti e le norme applicabili dello Stato importatore, notificati dallo Stato importatore come applicabili nel caso specifico, lo Stato importatore, conferirà alla certificazione la stessa validità che le conferirebbe se essa fosse rilasciata dalle proprie competenti autorità aeronautiche secondo le proprie leggi, regolamenti e norme applicabili.

b. Nel caso di prodotti costruiti in un altro Stato, con il quale entrambi gli Stati contraenti hanno accordi di portata analoga concernenti la reciproca accettazione delle certificazioni di aeronavigabilità, se le competenti autorità aeronautiche dello Stato esportatore del prodotto forniscono una certificazione attestante la conformità del prodotto con il progetto cui si riferisce il certificato o l'approvazione rilasciati dallo Stato importatore, e certificano che il prodotto è in buone condizioni di aeronavigabilità, lo Stato importatore conferirà a tale certificazione la stessa validità che le conferirebbe se essa fosse rilasciata dalle proprie competenti autorità aeronautiche secondo le proprie leggi, regolamenti e norme applicabili.

3. Per quanto concerne gli elementi costruiti nello Stato esportatore ai fini dell'esportazione e dell'impiego su prodotti che sono stati o che possono essere certificati o approvati nello Stato importatore, se le competenti autorità aeronautiche dello Stato esportatore certificano che l'elemento è conforme ai dati di progetto applicabili e soddisfa le norme applicabili in materia di collaudi e di controllo di qualità che sono state notificate dallo Stato importatore allo Stato esportatore, lo Stato importatore conferirà alla certificazione la stessa validità che le conferirebbe se essa fosse rilasciata dalle proprie competenti autorità aeronautiche. La presente clausola si applica soltanto agli elementi che sono costruiti nello Stato esportatore in conformità ad un accordo tra il costruttore dell'elemento e il costruttore del prodotto costruito nello Stato importatore. La presente clausola si applica inoltre soltanto nei casi in cui, a giudizio dello Stato importatore, l'elemento presenti tale complessità che gli accertamenti relativi alla conformità e al controllo di qualità non possano essere prontamente eseguiti in sede di montaggio dell'elemento sul prodotto.

4. Le competenti autorità aeronautiche dello Stato importatore avranno il diritto di subordinare la loro accettazione di qualsiasi certificazione rilasciata dalle competenti autorità aeronautiche dello Stato esportatore alla conformità del prodotto con ogni ulteriore requisito che lo Stato importatore ritenga necessario per garantire che il prodotto raggiunga un livello di sicurezza equivalente a quello contemplato dalle proprie leggi, regolamenti e norme applicabili, che sarebbero validi per un prodotto similare costruito nello Stato importatore. Le competenti autorità aeronautiche dello Stato importatore comunicheranno tempestivamente alle competenti autorità aeronautiche dello Stato esportatore ogni predetto ulteriore requisito.

5. Le competenti autorità aeronautiche di ciascuno Stato contraente terranno esaurientemente informate le competenti autorità aeronautiche dell'altro Stato contraente riguardo a tutte le modifiche obbligatorie e a tutte le ispezioni speciali obbligatorie, di cui esse stabiliscano la necessità per i prodotti importati o esportati ai quali si applica il presente accordo.

6. Le competenti autorità aeronautiche dello Stato esportatore, per quanto riguarda i prodotti in esso costruiti, coadiuveranno le competenti autorità aeronautiche dello Stato importatore nell'accertamento della conformità delle grandi modifiche di progetto e delle grandi riparazioni, effettuate sotto il controllo delle competenti autorità aeronautiche dello Stato importatore, con le leggi, i regolamenti e le norme, in base ai quali il prodotto è stato certificato o approvato per la prima volta.

7. Le competenti autorità aeronautiche di ciascuno Stato contraente terranno correntemente informate le competenti autorità aeronautiche dell'altro Stato contraente riguardo a tutte le pertinenti leggi, regolamenti e norme, emanati nel proprio Stato.

8. In caso di interpretazione controversa delle leggi, dei regolamenti o delle norme relativi alle certificazioni o alle approvazioni contemplate dal presente accordo, prevarrà l'interpretazione data dalle competenti autorità aeronautiche dello Stato contraente la cui legge, regolamento o norma forma oggetto di interpretazione.

9. Ai fini del presente accordo:

(*a*) « Prodotti » significa aeromobili, motori, eliche o apparecchiature;

(*b*) « Aeromobili » significa aeromobili civili di ogni categoria, impiegati sia per trasporto pubblico sia per altri scopi, e comprende le relative parti di ricambio e di modifica;

(*c*) « Motori » significa motori destinati all'impiego sugli aeromobili di cui alla definizione del comma (*b*), e comprende le relative parti di ricambio e di modifica;

(*d*) « Eliche » significa eliche destinate all'impiego sugli aeromobili di cui alla definizione del comma (*b*) e comprende le relative parti di ricambio e di modifica;

(*e*) « Apparecchiature » significa qualsiasi strumento, equipaggiamento, meccanismo, apparato o accessorio, utilizzato o destinato ad essere utilizzato nell'impiego di un aeromobile in volo, e che sia installato o destinato ad essere installato sugli aeromobili di cui alla definizione del comma (*b*), o ad essi unito, ma che non faccia parte della cellula, del motore o dell'elica; il termine comprende le parti di ricambio e di modifica destinate alle apparecchiature stesse;

(*f*) « Elemento » significa qualsiasi materiale, parte o sottogruppo, non contemplato dai commi (*b*), (*c*), (*d*) o (*e*), e destinato all'impiego su aeromobili, motori, eliche o apparecchiature civili;

(*g*) « Costruito in uno Stato contraente » significa che il prodotto o l'elemento, nel suo complesso, è costruito nello Stato esportatore, sebbene alcune sue parti possano essere costruite in un altro Stato;

(*h*) « Leggi, regolamenti e norme applicabili » significa:

(I) quelle leggi, regolamenti e norme di aeronavigabilità che sono in vigore alla data in cui il costruttore richiede la certificazione del prodotto da parte dello Stato importatore,

ovvero,

(II) per i prodotti dei quali permane la produzione, le norme di aeronavigabilità in vigore alla data dell'ultimo aggiornamento delle norme di aeronavigabilità la cui applicazione era prescritta ai fini della certificazione del prodotto nello Stato esportatore, oppure le norme di aeronavigabilità dello Stato importatore applicabili a un prodotto similare certificato in base alle norme di aeronavigabilità della stessa data,

ovvero,

(III) per i prodotti dei quali è cessata la produzione, le norme di aeronavigabilità ritenute accettabili nel caso specifico da parte delle competenti autorità aeronautiche dello Stato importatore;

(*i*) « Competenti autorità aeronautiche » significa le autorità alle quali, conformemente alle leggi dello Stato contraente interessato, compete la responsabilità della certificazione dei prodotti e degli elementi aeronautici civili in rapporto alla loro aeronavigabilità.

10. Le competenti autorità aeronautiche di ciascuno Stato contraente provvederanno, in materia di procedure, a quelle reciproche intese che esse riterranno necessarie per l'applicazione del presente accordo e per garantire che siano evitate certificazioni, prove e verifiche superflue.

11. Ciascuno Stato contraente terrà informato l'altro Stato contraente riguardo all'identità delle proprie competenti autorità aeronautiche.

12. L'uno o l'altro dei due Stati contraenti può porre termine al presente accordo allo scadere di non meno di sei mesi dopo che avrà dato preavviso scritto di tale intenzione all'altro Stato.

13. Il presente accordo porrà termine e sostituirà l'accordo fra i nostri Governi relativo ai certificati di navigabilità, stipulato mediante lo scambio di note effettuato a Roma il 12 novembre 1954 e il 26 gennaio 1955.

Al ricevimento di una nota di Vostra Eccellenza che indichi che le norme precedenti sono accettabili per il Governo italiano, il Governo degli Stati Uniti d'America riterrà che la presente nota e la risposta di Vostra Eccellenza costituiscano un accordo in materia tra i nostri due Governi che entrerà in vigore alla data della risposta di Vostra Eccellenza ».

Ho l'onore di assicurare V. E. che il testo che precede è stato approvato dal Governo italiano e pertanto la presente nota, unitamente alla nota di V. E. del 30 giugno 1973, costituiscono un accordo tra i due Governi che entra in vigore alla data della presente nota.

Voglia gradire, Eccellenza, l'assicurazione della mia più alta considerazione.

Roma, 3 agosto 1973

MORO

Sua Eccellenza

John VOLPE, *ambasciatore degli Stati Uniti d'America*

ROMA

Il Ministro degli affari esteri 079/

Roma, 8 luglio 1974

Eccellenza,

ho l'onore di far riferimento allo scambio di note del 30 giugno-3 agosto 1973 relativo all'accordo italo-statunitense sui certificati di aeronavigabilità.

Al riguardo, allo scopo di realizzare una perfetta aderenza della versione italiana di tale accordo a quella inglese, ha l'onore di comunicarLe che alla riga 4ª del paragrafo 5 della mia lettera indirizzata a Vostra Eccellenza il 3 agosto 1973, dopo le parole « . . . ispezioni speciali obbligatorie; . . . » si intendono aggiunte le parole « . . . che interessano l'aeronavigabilità e . . . ». Di conseguenza, la precedente redazione del suddetto paragrafo 5 si intende sostituita dal testo seguente: « Le competenti autorità aeronautiche di ciascuno Stato contraente terranno esaurientemente informate le competenti autorità aeronautiche dell'altro Stato contraente riguardo a tutte le modifiche obbligatorie e a tutte le ispezioni speciali obbligatorie, che interessano l'aeronavigabilità e di cui esse stabiliscano la necessità per i prodotti importati o esportati ai quali si applica il presente accordo ».

Sarò grato a Vostra Eccellenza, ove nulla osti a quanto sopra, se vorrà accusare ricevuta della presente.

Voglia gradire, Eccellenza, l'assicurazione della mia più alta considerazione.

MORO

Sua Eccellenza

John VOLPE, *ambasciatore degli Stati Uniti d'America*

ROMA

No. 356

Rome, July 15, 1974

Excellency:

I have the honor to refer to Your Excellency's note of July 8, 1974, relating to the agreement between Italy and the United States regarding airworthiness certifications which was effected by an exchange of notes of June 30, 1973 and August 2, 1973.

I also have the honor to inform Your Excellency that the proposal made in the note under reference (July 8, 1974) in order to attain a perfect conformity of the Italian version to the English version of the mentioned agreement is acceptable to the Government of the United States of America. Consequently, it is understood that paragraph 5 of said agreement will read as follows: « The competent aeronautical authorities of each Contracting State shall keep the competent aeronautical authorities of the other Contracting State fully informed of all mandatory modifications and special inspections, which concern airworthiness and which they determine are necessary in respect of imported or exported products to which this agreement applies ».

Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

John VOLPE

His Excellency

Aldo MORO, *Minister of foreign affairs*

ROME

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
RUMOR

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1976, n. 417.

Pareggiamento della scuola di tromba e trombone dello istituto musicale pareggiato « G. Paisiello » di Taranto alle scuole analoghe dei conservatori musicali statali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945;

Vista la richiesta n. 9645 in data 21 maggio 1974 dell'amministrazione provinciale di Taranto, ente gestore dell'istituto musicale pareggiato « G. Paisiello » con sede nella predetta città, intesa ad ottenere il pareggiamento, con decorrenza dall'anno scolastico 1974-75, della scuola di tromba e trombone, funzionante presso detto istituto;

Vista la relazione della commissione tecnico-amministrativa incaricata dal Ministero della pubblica istruzione di procedere presso il predetto istituto musicale agli accertamenti di cui al citato regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;

Udito il parere al riguardo formulato in data 20 marzo 1975 dalla V sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dall'anno scolastico 1974-75 la scuola di tromba e trombone dell'istituto musicale pareggiato « G. Paisiello » di Taranto è pareggiata, a tutti gli effetti di legge, alle scuole analoghe dei conservatori musicali statali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1976
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 64

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1976.

Nomina di membri del Consiglio superiore delle finanze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 646, concernente la istituzione del Consiglio superiore delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1975, con il quale si è provveduto alla nomina del presidente e dei membri del Consiglio superiore delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 104, recante norme integrative e correttive del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 646;

Ritenuta la necessità di integrare la composizione del Consiglio superiore, in conformità del predetto decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 104;

Vista la lettera CA 15157/89940 in data 8 novembre 1975, con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha designato, quale esperto per la finanza regionale, il sostituto avvocato generale dello Stato Benedetto Baccari;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati membri del Consiglio superiore delle finanze, in aggiunta a quelli indicati nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1975:

1) Baccari avv. Benedetto;
2) De Mita prof. Enrico;
3) Mazzocchi prof. Giancarlo.

Art. 2.

Il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato fa parte del Consiglio superiore delle finanze ed è incluso fra i membri di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1975.

Art. 3.

Gli incarichi di cui all'art. 1 sono conferiti per un triennio a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1976

LEONE

STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1976
Registro n. 31 *Finanze, foglio n.* 119

(7145)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1976.

Ricostituzione del Consiglio superiore di sanità per il triennio 1976-78.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 11 febbraio 1961, n. 257, concernente la disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità, registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1961, Atti di Governo, registro n. 136, foglio n. 29;

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 203, con cui sono state apportate modifiche alla composizione e all'ordinamento del Consiglio superiore di sanità;

Visto il proprio decreto 14 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1973, registro n. 2 Sanità, foglio n. 18, con il quale veniva provveduto alla nomina dei componenti del Consiglio superiore di sanità per il triennio 1973-75, nonché alla ripartizione delle competenze per materie tra le singole sezioni ed all'assegnazione dei componenti alle sezioni stesse;

Ritenuto di provvedere alla nomina dei componenti del consesso per il triennio 1976-78, nonché alla ripartizione delle competenze per materia tra le singole sezioni e all'assegnazione dei componenti alle medesime;

Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati componenti del Consiglio superiore di sanità per il triennio 1976-78 i signori:

Aru prof. dott. Luigi, giureconsulto;

Manzari avv. Giuseppe, giureconsulto;

Polistena ten. gen. medico dott. Salvatore, direttore generale della sanità militare, designato dal Ministero della difesa;

Bellenghi ammiraglio ispett. med. dott. Guido, designato dal Ministero della difesa;

Soreca dott. Antonio, direttore generale, designato dal Ministero dei lavori pubblici;

Giannattasio dott. Carlo, presidente di sezione della Corte suprema di cassazione, designato dal Ministero di grazia e giustizia;

Brenna prof. Antonio, designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Scarponi dott. Sabino, direttore generale del lavoro marittimo e portuale, designato dal Ministero della marina mercantile;

Cammarella prof. dott. Bruno, direttore generale della istruzione media non statale, designato dal Ministero della pubblica istruzione;

de Meo prof. dott. Giuseppe, designato dall'Istituto centrale di statistica;

Angelillo prof. dott. Bruno, D'Arca prof. dott. Salvatore Ugo, Giovanardi prof. dott. Augusto, Seppilli professore dott. Alessandro, docenti universitari in igiene e medicina preventiva;

Giunchi prof. dott. Giuseppe, Ricci prof. dott. Germano, docenti universitari in medicina generale;

Biocca prof. dott. Ettore, docente universitario in parassitologia;

Livrea prof. dott. Gaetano, docente universitario in fisiologia;

Pontieri prof. dott. Giuseppe, docente universitario in patologia generale;

Malan prof. dott. Edmondo Dino Raul, docente universitario in chirurgia generale;

Cheli prof. dott. Enrico, docente universitario in pediatria;

Casula prof. dott. Duilio, docente universitario in medicina del lavoro;

Di Maria prof. dott. Giuseppe, docente universitario in tisiologia;

Fazio prof. dott. Cornelio, docente universitario in neuropsichiatria;

Ribuffo prof. dott. Antonio, docente universitario in dermosifilopatia;

Carenza prof. dott. Luigi, docente universitario in ostetricia e ginecologia;

Sanna prof. dott. Antonio, docente universitario in microbiologia esperto in virologia;

Biagini prof. dott. Carissimo, docente universitario in radiologia e radiobiologia;

Messini prof. dott. Mariano, docente universitario in idroclimatologia;

Bietti prof. dott. Giambattista, docente universitario in oculistica;

Filippo prof. dott. Domenico, docente universitario in otorinolaringoiatria;

Gerin prof. dott. Cesare, docente universitario in medicina legale e delle assicurazioni;

Cavaliere prof. dott. Ruggero, docente universitario in odontoiatria, esperto in stomatologia;

Beretta Anguissola prof. dott. Alessandro, docente universitario in medicina generale, esperto in endocrinologia;

Stefanini prof. dott. Paride, docente universitario in chirurgia generale, esperto in oncologia;

Cimmino prof. dott. Aldo, docente universitario in microbiologia;

Bruni prof. dott. Gian Carlo, docente universitario in statistica sanitaria;

Tappi prof. dott. Guido, docente universitario in chimica farmaceutica, esperto in chimica;

Trabucchi prof. dott. Emilio, docente universitario in farmacologia, esperto in chimica farmaceutica;

Paroli prof. dott. Eugenio, docente universitario in farmacologia;

Rossi Fanelli prof. dott. Alessandro, docente universitario in biochimica;

Ballesio prof. dott. Pierluigi, docente universitario in fisica;

Curto prof. dott. Giovanni Maria, Mantovani professore dott. Adriano, docenti universitari in medicina veterinaria particolarmente esperti in igiene veterinaria, zooprofilassi ed ispezione degli alimenti;

Giolitti prof. dott. Giovanni, docente universitario in biologia, esperto in ispezione degli alimenti;

Gallo prof. dott. Ennio, Suzzi Valli prof. dott. Enea, ufficiali sanitari capi ufficio di igiene;

Leopizzi avv. Felice, Donà Francesco, presidenti di amministrazione ospedaliera;

Bevilacqua dott. Claudio, Guzzanti prof. dott. Elio, direttori sanitari di ospedale regionale;

Ansalone dott. Francesco, medico condotto;

Perrino sen. dott. Antonio Vito, farmacista esercente;

Faccincani prof. dott. Franco, direttore di mattatoio comunale;

Tomaselli prof. dott. Salvatore, docente universitario esperto in ingegneria sanitaria e Mendia professore dott. Luigi, docente universitario in ingegneria sanitaria;

Beguinot prof. ing. Corrado e Ravetta ingegnere Lorenzo, esperti in costruzioni ospedaliere;

Franzaroli prof. dott. Lucangelo, rappresentante dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

Bellacci avv. Riccardo, rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Reale prof. dott. Lorio, rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Bossa prof. dott. Guido, Condorelli prof. dott. Luigi, De Bastiani prof. dott. Giovanni, Germinale prof. dottore Tomaso, Iandolo prof. dott. Costantino, Poppi professore dott. Arrigo, Tesauro prof. dott. Giuseppe, Valdoni prof. dott. Pietro, benemeriti nel campo della sanità pubblica.

Art. 2.

Le competenze per materia delle singole sezioni e la assegnazione dei membri alle medesime è stabilita come segue:

Sezione I

AFFARI GENERALI - MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DELL'UOMO - MALATTIE SOCIALI - PROBLEMI IGIENICO-SANITARI DELLA SCUOLA - OPERE PARASCOLASTICHE - IGIENE MENTALE - EDUCAZIONE SANITARIA DELLA POPOLAZIONE - SOSTANZE ALIMENTARI E BEVANDE - DOMANDE DI ATTESTATO DI PRIVATIVE INDUSTRIALI CONCERNENTI BEVANDE E COMMESTIBILI.

Membri:

il direttore generale degli affari amministrativi e del personale del Ministero della sanità;

il direttore generale dei servizi dell'igiene pubblica del Ministero della sanità;

il direttore generale dei servizi di medicina sociale del Ministero della sanità;

il direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità;

il direttore generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione del Ministero della sanità;

il direttore dell'Istituto superiore di sanità;

il direttore generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno;

il direttore generale dell'assistenza pubblica del Ministero dell'interno;

il ragioniere generale dello Stato del Ministero del tesoro;

il direttore generale della previdenza ed assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

il direttore del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

il direttore generale dell'alimentazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

il direttore generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

il direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Ansalone dott. Francesco; Aru prof. dott. Luigi; Bellenghi ammiraglio ispett. med. dott. Guido; Bietti prof. dott. Giambattista; Biocca prof. dott. Ettore; Cammarella prof. dott. Bruno; Casula prof. dott. Duilio; Cavaliere prof. dott. Ruggero; Cheli prof. dott. Enrico; Cimmino prof. dott. Aldo; De Bastiani prof. dott. Giovanni; de Meo prof. dott. Giuseppe; Di Maria prof. dott. Giuseppe; Fronzaroli prof. dott. Lucangelo; Gallo prof. dott. Ennio; Giolitti prof. dott. Giovanni; Giovanardi prof. dott. Augusto; Iandolo prof. dott. Costantino; Manzari avv. Giuseppe; Paroli prof. dott. Eugenio; Polistena ten. gen. medico dott. Salvatore; Reale prof. dott. Lorio; Ricci prof. dott. Germano; Sanna prof. dott. Antonio; Seppilli prof. dott. Alessandro; Suzzi Valli prof. dott. Enea; Brenna prof. dott. Antonio.

Sezione II

OPERE IGIENICHE - IGIENE DELL'AMBIENTE
MEDICINA NUCLEARE

Membri:

il direttore generale dei servizi dell'igiene pubblica del Ministero della sanità;

il direttore generale degli ospedali del Ministero della sanità;

il direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità;

il direttore dell'Istituto superiore di sanità;

il direttore generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno;

il ragioniere generale dello Stato del Ministero del tesoro;

Aru prof. dott. Luigi; Ballesio prof. dott. Pierluigi; Biagini prof. dott. Carissimo; Brenna prof. dott. Antonio; Cimmino prof. dott. Aldo; D'Arca prof. dott. Salvatore Ugo; Mendia prof. dott. Luigi; Scarponi dott. Sabino; Soreca dott. Antonio; Suzzi Valli prof. dott. Enea; Tappi prof. dott. Guido; Tomaselli prof. dott. Salvatore.

Sezione III

OSPEDALI E CASE DI CURA - ASSISTENZA SANITARIA - ASSISTENZA MATERNA E INFANTILE - DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI, DELLE ARTI E DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE A VIGILANZA SANITARIA - MEDICINA DEL LAVORO - TERAPIA FISICA - PROBLEMI SANITARI DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE.

Membri:

il direttore generale degli affari amministrativi e del personale del Ministero della sanità;

il direttore generale dei servizi dell'igiene pubblica del Ministero della sanità;

il direttore generale dei servizi di medicina sociale del Ministero della sanità;

il direttore generale degli ospedali del Ministero della sanità;

il direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità;

il direttore dell'Istituto superiore di sanità;

il direttore generale dell'istruzione universitaria del Ministero della pubblica istruzione;

il direttore generale dell'assistenza pubblica del Ministero dell'interno;

il direttore generale dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

il capo dell'ispettorato medico del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici;

il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti italiani;

il presidente della Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche;

il presidente della Federazione nazionale dei collegi delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d'infanzia;

il presidente della Federazione nazionale dei collegi dei tecnici di radiologia medica;

il presidente della Croce rossa italiana;

Angelillo prof. dott. Bruno; Ballesio prof. dott. Pierluigi; Beguinot prof. ing. Corrado; Bellacci avv. Riccardo; Bevilacqua dott. Claudio; Biagini prof. dott. Carissimo; Bruni prof. dott. Gian Carlo; Casula prof. dott. Duilio; Cavaliere prof. dott. Ruggero; Condorelli prof. dott. Luigi; Donà Francesco; Filipo prof. dott. Domenico; Gerin prof. dott. Cesare; Giannattasio dott. Carlo; Giovanardi prof. dott. Augusto; Giunchi prof. dott. Giuseppe; Guzzanti prof. dott. Elio; Leopizzi avv. Felice; Malan prof. dott. Edmondo Dino Raul; Manzari avv.

Giuseppe; Perrino sen. dott. Antonio Vito; Polistena ten. gen. medico dott. Salvatore; Poppi prof. dott. Arrigo; Ravetta ing. Lorenzo; Seppilli prof. dott. Alessandro; Stefanini prof. dott. Paride; Tesauro prof. dott. Giuseppe; Valdoni prof. dott. Pietro.

Sezione IV

PRODUZIONE E COMMERCIO MEDICINALI - PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI ED ASSIMILATI - STUPEFACENTI - ACQUE MINERALI - STABILIMENTI TERMALI ED IDROTERAPICI - COSMETICI.

Membri:

il direttore generale dei servizi di medicina sociale del Ministero della sanità;

il direttore generale dei servizi dell'igiene pubblica del Ministero della sanità;

il direttore generale del servizio farmaceutico del Ministero della sanità;

il direttore generale degli ospedali del Ministero della sanità;

il direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità;

il direttore dell'Istituto superiore di sanità;

il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici;

il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti italiani;

Aru prof. dott. Luigi; Beretta Anguissola prof. dott Alessandro; Bossa prof. dott. Guido; Carenza prof. dott. Luigi; Fazio prof. dott. Cornelio; Gallo prof. dott. Ennio; Germinale prof. dott. Tomaso; Livrea prof. dott. Gaetano; Messini prof. dott. Mariano; Paroli prof. dott. Eugenio; Perrino sen. dott. Antonio Vito; Pontieri prof. dott. Giuseppe; Ribuffo prof. dott. Antonio; Rossi Fanelli prof. dott. Alessandro; Sanna prof. dott. Antonio; Tappi prof. dott. Guido; Trabucchi prof. dott. Emilio; Brenna prof. dott. Antonio.

Sezione V

MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI - IGIENE VETERINARIA - ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E MEDICAMENTI PER USO VETERINARIO - ATTIVITÀ SOGGETTE A VIGILANZA VETERINARIA.

Membri:

il direttore generale degli affari amministrativi e del personale del Ministero della sanità;

il direttore generale dei servizi dell'igiene pubblica del Ministero della sanità;

il direttore generale del servizio farmaceutico del Ministero della sanità.

il direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità;

il direttore generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione del Ministero della sanità;

il direttore dell'Istituto superiore di sanità;

il direttore generale dell'alimentazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

il direttore generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

il direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

il direttore generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno;

il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani;

Curto prof. dott. Giovanni Maria; Faccincani prof. dott. Franco; Giolitti prof. dott. Giovanni; Mantovani prof. dott. Adriano; Manzari avv. Giuseppe; Paroli prof. dott. Eugenio; Sanna prof. dott. Antonio; Soreca dott. Antonio.

Il Ministro per la sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1976

LEONE

DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1976
Registro n. 3 Sanità, foglio n. 24

(7010)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1976.

Riconoscimento del carattere sostitutivo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464, all'attività industriale della ditta Alba Italia, in Gavellona Toce.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la domanda della ditta Alba Italia, con sede in Gavellona Toce (Novara), per il riconoscimento del carattere sostitutivo della propria attività industriale ai fini dell'avviamento preferenziale dei lavoratori licenziati dalla S.p.a. Unione manifatture stabilimento di Verbania Trobaso (Novara);

Considerato che la società predetta è stata costituita per la realizzazione di iniziative industriali intese al mantenimento dei livelli occupazionali in provincia di Novara;

Decreta:

E' riconosciuto in provincia di Novara carattere sostitutivo all'attività industriale della ditta Alba Italia con sede in Gavellona Toce (Novara).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 10 marzo 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1976

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per l'industria, il commercio
e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(7011)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Modificazione alla circoscrizione territoriale del consolato generale di 1ª categoria in Zagabria (Jugoslavia).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

La circoscrizione territoriale del consolato generale di 1ª categoria in Zagabria (Jugoslavia) è modificata come segue: le Repubbliche socialiste di Croazia (eccettuato il distretto di Fiume), Bosnia-Erzegovina e Montenegro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà decorrenza dalla data di tale pubblicazione stessa.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: RUMOR

(6973)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Ferrara.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Ferrara per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 5 marzo 1974, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le fasce laterali alberate della via Ricciarelli di Ferrara;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Ferrara;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituita da un tratto di strada fiancheggiato da due file di platani vigorosi e di bello aspetto di almeno 30 anni di età, giunti al massimo rigoglio vegetativo, e da un certo numero di pioppi bianchi («populus alba»), anch'essi ben sviluppati, che con i loro tronchi segnati da chiazze orizzontali, simili a quelli delle betulle, conferiscono all'insieme una nota vivace e pittoresca. L'interesse panoramico della zona è poi accentuato dall'aspetto piacevole e variato della campagna a sfondo delle alberature: alle distese delle colture erbacee tradizionali di grano e di medica si alternano le macchie colorate dei frutteti, mentre nella prospettiva terminale del tratto di strada considerato spicca la superba massa verde del parco di villa Trentini;

Decreta:

La zona di via Ricciarelli sita nel territorio del comune di Ferrara ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è costituita dal primo tratto della strada comunale «A. Ricciarelli» per Aguscello e, precisamente, quello che va dall'inizio della detta strada, ossia del suo punto di incrocio con la strada provinciale per Comacchio, fino all'incrocio con la via del Parco, immediatamente prima della villa Trentini, comprese le fasce di terreno alberate, per una larghezza di m 20 su entrambi i lati della strada.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ferrara.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna curerà che il comune di Ferrara provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, entro il termine previsto dalla legge 24 novembre 1971, n. 1199.

Roma, addì 22 maggio 1976

p. *Il Ministro*: SPIGAROLI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Estratto del verbale della riunione del giorno 5 marzo 1974

Sede: amministrazione provinciale di Ferrara (castello Estense).

Ore: 9,45-11,30.

Ordine del giorno:

1) FERRARA, via Ricciarelli, fasce laterali alberate. Proposta di vincolo paesistico.

(*Omissis*).

A conclusione della riunione il presidente descrive le motivazioni della proposta di vincolo e definisce i confini della zona interessata:

« La commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Ferrara, nella seduta del 5 marzo 1974;

(*Omissis*).

Visti: l'art. 1, commi terzo e quarto della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e l'art. 9, commi quarto e quinto del relativo regolamento di applicazione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Decide di proporre al Ministero della pubblica istruzione, per la superiore convalida, il vincolo paesistico relativo al primo tratto della strada comunale « A. Ricciarelli » per Aguscello e, precisamente, quello che va dall'inizio della detta strada, ossia dal suo punto di incrocio con la strada provinciale per Comacchio, fino all'incrocio con la via del Parco, immediatamente prima della villa Trentini, comprese le fasce di terreno alberato, per una larghezza di m 20, su entrambi i lati della strada, con la seguente motivazione:

il tratto di strada in esame riveste notevole interesse paesistico in quanto, a differenza del secondo tratto (tra villa Trentini ed Aguscello) è fiancheggiato da due file di platani vigorosi e di bell'aspetto dell'età di almeno 30 anni, giunti al massimo rigoglio vegetativo; è presente inoltre un certo numero di pioppi bianchi (« populus alba »), anch'essi ben sviluppati, che con i loro tronchi segnati da chiazze orizzontali, simili a quelle di betulle, conferiscono all'insieme una nota vivace e pittoresca. L'interesse panoramico della zona è poi accentuato dall'aspetto piacevole e variato della campagna a sfondo delle alberature: alle distese delle colture erbacee tradizionali di grano e di medica si alternano le macchie colorate dei frutteti, mentre nella prospettiva terminale del tratto di strada considerato spicca la superba massa verde del parco di villa Trentini.

La proposta di vincolo viene approvata all'unanimità da tutti i presenti.

Si stabilisce che verrà fatto al più presto un sopralluogo da parte della soprintendenza con un rappresentante del comune per un ulteriore controllo dei confini della zona suddetta e per acquisire eventuali nuovi elementi al fine di una migliore documentazione grafica e fotografica della proposta del vincolo in oggetto.

(*Omissis*).

(6746)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1976.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1976 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle aziende dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 30 marzo 1976 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 29 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(7014)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1976.

Disciplina delle operazioni di facchinaggio del grano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 407, sulla disciplina dei lavori di facchinaggio e successiva modificazione ed integrazione;

Visti i decreti ministeriali 13 luglio 1965, 26 giugno 1967, 25 gennaio 1974, sulla disciplina delle operazioni di facchinaggio del grano;

Ritenuta la necessità di stabilire una nuova disciplina delle operazioni di facchinaggio del grano;

Sentito il parere della commissione centrale ai sensi dell'art. 4, lettera *b*), della citata legge n. 407;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni di facchinaggio del grano sono regolate dal presente decreto.

Art. 2.

Per le operazioni di facchinaggio del grano in sacchi si applicano le seguenti tariffe, che si intendono riferite a quintale e comprensive della percorrenza fino a 15 metri e di una altezza fino a metri 2,20.

a) *Entrata nei magazzini*:

1) scarico da veicoli, pesatura, vuotatura o accatastamento	L.	72,40
2) scarico da veicoli, vuotatura o accatastamento	»	58,75

b) *Uscita dai magazzini*:

1) disaccatastamento, travasatura da sacco a sacco, pesatura, egalizzazione, legatura e carico su veicolo	L.	119,00
2) disaccatastamento, travasatura da sacco a sacco, legatura e carico su veicolo	»	105,55
3) insaccatura, pesatura, egalizzazione, legatura e carico su veicolo	»	90,30
4) disaccatastamento, pesatura e carico su veicolo	»	85,90

5) insaccatura, legatura e carico su veicolo . . . . L. 77,05
6) disaccatastamento e carico su veicolo . . . . » 72,25
7) solo carico su veicolo . . . . . . » 54,30

c) *Lavori in campagna*:

1) insacco, pesatura, egalizzazione, legatura e carico . . . . L. 140,00
2) insacco, egalizzazione, legatura e carico . . . . » 120,00
3) pesatura e carico . . . . » 91,00
4) carico e scarico . . . . » 70,00
5) stivaggio e distivaggio . . . . . . » 28,00

d) *Operazioni negli scali ferroviari*:

1) distivaggio e trasbordo da carro ferroviario a veicolo sottocarico:

senza pesatura . . . . L. 56,05
con pesatura . . . . » 69,65

2) trasbordo da veicolo a carro ferroviario sottocarico e stivaggio:

senza pesatura . . . . » 56,05
con pesatura . . . . » 69,65

3) trasbordo da veicolo a carro ferroviario sottocarico con vuotatura e assestamento:

senza pesatura . . . . » 63,35
con pesatura . . . . » 77,00

e) *Operazioni alle fosse*:

1) scarico da veicolo a ciglio fossa, pesatura e vuotatura . . . . L. 58,30
2) come sopra senza pesatura . . . » 44,50
3) elevazione a ciglio fossa, insaccatura, legatura, pesatura e carico sui veicoli » 157,70
4) come sopra senza pesatura . . . » 139,45
5) sola elevazione a ciglio fossa . . . » 106,60

f) *Operazioni varie*:

1) travasatura da sacco a sacco . . . L. 45,30
2) paleggiatura o trapalatura a mano » 31,20
3) vuotatura a mano residuo celle aperte (magazzini piani) . . . . » 31,20
4) vuotatura a mano residuo celle aperte (magazzini verticali) . . . . . . » 70,00
5) spostamento e maneggio in genere dei sacchi con accatastamento o vuotatura » 27,00
6) stivaggio e distivaggio su automezzi o su veicolo ippotrainato . . . . » 21,00
7) accatastamento o disaccatastamento » 18,20

g) *Maggiorazioni varie*:

1) maggiorazione per accatastamento o vuotatura o per disaccatastamento ad altezza da mt. 2,20 a mt. 3 . . . . L. 18,20
2) come sopra per altezze superiori a mt. 3 e fino a mt. 6 . . . . » 27,00
3) come sopra per altezze superiori a mt. 6 . . . . » 31,20
4) maggiorazione per percorsi da mt. 15 a mt. 30 . . . . » 8,10
5) come sopra oltre i mt. 30 e per ogni 15 mt. . . . . » 16,40
6) per ogni gradino percorso a cominciare dal sesto . . . . » 4,75

Le tariffe previste ai nn. 1), 2), 3), 4), 5), e 6) della lettera *b)* e 1), 2), e 3) della lettera *c)* si applicano anche quando, per mancanza dei veicoli per il carico, il prodotto è approntato per la caricazione, ma non caricato.

Art. 3.

Per le operazioni relative al grano sfuso si applicano le seguenti tariffe che si intendono riferite a quintale.

A) *Immissione del grano nei magazzini*:

da veicolo ribaltabile;
da veicolo ribaltabile con bocchette di scarico;
da veicolo con cassone fisso senza bocchette:

1) in tramoggia dotata di impianti fissi, intendendosi per tali, oltre a quelli solitamente usati nei silos, quelli che non richiedono lo spostamento manuale della coclea e/o delle linee di trasporto . . . . L. 26,40
2) in tramoggia dotata di impianti mobili . . . . » 59,40

B) *Immissione del grano nei magazzini*:

1) da vagone cisterna o con bocchette L. 52,80
2) da vagone normale con paratorie » 105,60

C) *Uscita del grano alla rinfusa* con impianto mobile a veicolo . . . . L. 66,00

Le suddette operazioni di entrata e uscita sono comprensive dell'assistenza ai mezzi meccanici e dell'eventuale loro spostamento per l'immagazzinamento del cereale nell'ambito di mt. 15 di distanza dalla porta del magazzino e di mt. 3 in altezza. Per distanze e altezze superiori le tariffe vanno maggiorate del 20 per cento.

OPERAZIONI ALLE FOSSE

a) *Entrata*:

1) scarico da veicolo attrezzato con bocchette di scarico, con immissione nella fossa e da veicolo con cassone ribaltabile con immissione nella fossa a mezzo pala o rastrello . . . . L. 62,00
2) scarico da veicolo attrezzato con pompe d'aspirazione con immissione diretta nella fossa . . . . » 33,00

b) *Uscita*:

1) uscita grano da fossa a mezzo tubi di aspirazione e carico su veicolo con vuotatura fossa . . . . L. 105,60
2) carico grano su veicolo attrezzato di tubi che aspirano direttamente nella fossa » 52,80

Alle operazioni di cui al presente articolo non è applicabile la riduzione prevista dal successivo art. 6.

Art. 4.

Il lavoro che si svolge dalle 19 alle 21 e dalle 21 alle 5 è compensato con una maggiorazione rispettivamente del 25 e del 60 per cento.

Il lavoro festivo va compensato con una maggiorazione tariffaria del 100 %. Sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti tali dall'art. 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 5.

Qualora il peso della merce in sacchi non superi i kg. 50, le relative tariffe di cui all'art. 2 saranno aumentate del 30 %. Saranno aumentate del 15 % ove il peso non superi i kg. 75.

Art. 6.

Quando le operazioni si svolgono con l'ausilio di impianti stabili, le tariffe sono ridotte del 25 %.

Quando si svolgono con l'ausilio di mezzi meccanici di proprietà del committente la riduzione è del 10 %. Per il primo anno dall'entrata in vigore del presente decreto la riduzione è del 25 %; per il secondo anno del 15 %. Ove i mezzi meccanici siano di proprietà dei facchini non si applica alcuna riduzione, ma i facchini rimborseranno le spese di energia elettrica.

Art. 7.

Alle tariffe previste dal presente decreto va aggiunta una aliquota pari al 72 % per il versamento dei contributi assicurativi per le varie forme previdenziali, nonché a titolo di indennità sostitutiva delle ferie, della gratifica natalizia, delle festività nazionali ed infrasettimanali, del trattamento economico di fine lavoro e di altri istituti normalmente previsti dai contratti collettivi.

L'aliquota di cui al precedente comma è corrisposta direttamente alle carovane, compagnie o cooperative, salvo il caso che il facchino non sia associato.

Art. 8.

Qualora l'inizio del lavoro sia ritardato di oltre un'ora, al facchino sarà corrisposto un compenso a titolo di indennità di attesa di L. 1500 per ogni ora o frazione di ora successiva alla prima.

Qualora le prestazioni dei facchini siano richieste fuori dal comune di appartenenza, oltre al rimborso delle spese di viaggio, sarà corrisposta, ove non si sia provveduto direttamente all'alloggio e al vitto, una indennità sostitutiva la cui misura sarà convenuta localmente.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 1976 e scade il 31 maggio 1979. Le tariffe saranno modificate qualora, sulla base delle valutazioni dell'ISTAT, risulti essersi verificata una variazione del costo della vita superiore al 5 %. Tali modificazioni tariffarie verranno stabilite con successivi decreti ministeriali ad intervalli non inferiori a 6 mesi, alle date del 1° dicembre e/o del 1° giugno di ogni anno.

Art. 10.

Il presente decreto sostituisce quello del 25 gennaio 1974 e fino alla sua scadenza ogni altra delibera delle commissioni provinciali, salvo che riguardi operazioni non previste. Le tariffe superiori, già deliberate dalle commissioni provinciali al momento dell'entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi e saranno gradualmente assorbite dagli aumenti periodici di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 11.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(7058)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1976.

Ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Liguria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971, con il quale è stato costituito il comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Liguria;

Ritenuto che per decorso quadriennio di durata in carica si rende necessario procedere alla ricostituzione del comitato;

Considerato che, ai sensi del terzo comma del precitato art. 33, i rappresentanti dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro debbono essere designati, rispettivamente, dalle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti rappresentate nel Consiglio nazionale della economia e del lavoro, e dalle organizzazioni sindacali nazionali di settore dei datori di lavoro più rappresentative;

che le confederazioni sindacali a carattere nazionale dei lavoratori dipendenti rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono: la Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), la Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL), l'Unione italiana del lavoro (UIL), la Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (CISNAL) e la Confederazione italiana dirigenti di azienda (CIDA), e che, in quanto tali, sono state interpellate;

che sono state altresì interpellate le seguenti organizzazioni sindacali nazionali di settore dei datori di lavoro:

Confederazione generale dell'industria italiana (CGII),

Confederazione generale dell'agricoltura italiana (CGAI),

Confederazione generale italiana del commercio e del turismo (CGICT),

Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA),

Associazione sindacale fra le aziende del credito (ASAC),

Associazione sindacale Intersind,

Confederazione italiana della piccola e media industria;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni occorre prestabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali,

2) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro,

3) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro,

4) rilevanza degli insediamenti produttivi,

5) complessità delle strutture organizzative aziendali;

che, inoltre, deve tenersi conto, nei confronti delle imprese pubbliche, del grado di rappresentatività ad esse riferibile in ragione della loro qualità di esponenti di interessi pubblici nel settore economico, nonchè della rilevanza sociale delle iniziative industriali e degli obiettivi che le stesse perseguono;

che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano, nella regione Liguria, maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

Per i lavoratori dipendenti:

Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL),

Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL),

Unione italiana del lavoro (UIL),

Confederazione italiana dirigenti di azienda (CIDA);

Per i datori di lavoro:

Confederazione generale dell'industria italiana (CGII),

Confederazione generale dell'agricoltura italiana (CGAI),

Confederazione generale italiana del commercio e del turismo (CGICT),

Associazione sindacale fra le aziende del credito (ASAC),

Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA);

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Liguria è così composto:

Surico Nicola, Rabolini Aristide, Bertuccelli Renzo, Pozzi Nicola e Noli dott. Flavio, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria;

Pisani Claudio, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura;

Palli Luciano e Tonelli Ulpiano, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini;

Barontini Orlando, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del credito e assicurazione;

Favi dott. Tito, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Podestà dott. Flavio, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;

Capurro dott. Mario, in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio e attività affini;

Cardinale dott. Mario, in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e assicurazione;

Calderini ing. Italo, dirigente superiore e Fiori dottor Alessandro, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Battaglia dott. Domenico, dirigente superiore e Gallia Francesco, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Rottoli dott. Raul, direttore superiore, dirigente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con voto consultivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6969)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1976.

Ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Campania.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971, con il quale è stato costituito il comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Campania;

Ritenuto che per decorso quadriennio di durata in carica si rende necessario procedere alla ricostituzione del comitato;

Considerato che, ai sensi del terzo comma del precitato art. 33, i rappresentanti dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro debbono essere designati, rispettivamente, dalle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti rappresentate nel Consiglio nazionale della economia e del lavoro, e dalle organizzazioni sindacali nazionali di settore dei datori di lavoro più rappresentative;

che le confederazioni sindacali a carattere nazionale dei lavoratori dipendenti rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono: la Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), la Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL), l'Unione italiana del lavoro (UIL), la Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (CISNAL) e la Confederazione italiana dirigenti di azienda (CIDA), e che, in quanto tali, sono state interpellate;

che sono state altresì interpellate le seguenti organizzazioni sindacali nazionali di settore dei datori di lavoro:

Confederazione generale dell'industria italiana (CGII),

Confederazione generale dell'agricoltura italiana (CGAI),

Confederazione generale italiana del commercio e del turismo (CGICT),
Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA),
Associazione sindacale fra le aziende del credito (ASAC),
Associazione sindacale Intersind,
Confederazione italiana della piccola e media industria;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni occorre prestabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali,
2) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro,
3) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro,
4) rilevanza degli insediamenti produttivi,
5) complessità delle strutture organizzative aziendali;

che, inoltre, deve tenersi conto, nei confronti delle imprese pubbliche, del grado di rappresentatività ad esse riferibile in ragione della loro qualità di esponenti di interessi pubblici nel settore economico, nonchè della rilevanza sociale delle iniziative industriali e degli obiettivi che le stesse perseguono;

che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano, nella regione Campania, maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

Per i lavoratori dipendenti:

Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL),
Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL),
Unione italiana del lavoro (UIL),
Confederazione italiana dirigenti di azienda (CIDA);

Per i datori di lavoro:

Confederazione generale dell'industria italiana (CGII),
Confederazione generale dell'agricoltura italiana (CGAI),
Confederazione generale italiana del commercio e del turismo (CGICT),
Associazione sindacale fra le aziende del credito (ASAC),
Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA);

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Campania è così composto:

Alfano Luigi, Altini Francesco, Popolillo Alfredo e Ramasco prof. Salvatore, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria;

Bisaccia Giuseppe e Brillantino Mario, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura;

Rinaldi Michele e Villanis Delio, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini;

Guglielmucci Giuseppe, in rappresentanza dei lavoratori del credito e assicurazione;

Frigento Renato, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Cotroneo dott. Alfredo, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;

Sciaudone avv. Fausto, in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio e attività affini;

Vismara Giulio, in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e assicurazione;

Grita dott. Bruno, dirigente superiore e Tatavitto dott. Pietro, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Carezza dott. Francesco, dirigente superiore e Amato dott. Tullio, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Puoti dott. Carlo, direttore superiore, dirigente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con voto consultivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6968)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1976.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione sariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Arco Montecatini, in Montecatini Terme, stabilimento di Massa e Cozzile.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 5 giugno 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.a.s. Arco Montecatini, con sede legale in Montecatini Terme, stabilimento di Massa e Cozzile (Pistoia), con effetto dal 21 marzo 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Arco Montecatini, con sede legale in Montecatini Terme, stabilimento di Massa e Cozzile (Pistoia), è prolungata fino al 6 novembre 1975.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1976

Il Ministro: TOROS

(7012)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1976.

Adeguamento dei veicoli in circolazione alle norme contenute nelle leggi 5 maggio 1976, n. 313 e 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 313, che demanda al Ministro per i trasporti di stabilire la procedura per l'adeguamento dei veicoli in circolazione alle norme contenute nella legge stessa ed a quelle contenute nella legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Salvi i casi disciplinati nei successivi articoli, tutti i veicoli per i quali, dopo l'entrata in vigore della legge 5 maggio 1976, n. 313, siano presentate domande d'omologazione ovvero di riconoscimento di idoneità alla circolazione ai sensi degli articoli 53 o 54 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393, devono corrispondere integralmente alle norme contenute nella legge stessa.

Art. 2.

I veicoli immatricolati in Italia, non rispondenti alle nuove norme tecniche contenute nella legge 5 maggio 1976, n. 313, possono circolare nei limiti dei pesi complessivi e delle dimensioni ad essi attribuiti ai sensi degli articoli 53 o 54 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Qualora per tali veicoli siano stati riconosciuti pesi potenziali, la circolazione è ammessa senza l'obbligo dell'autorizzazione prevista dall'art. 10 del testo unico sopracitato, entro i limiti stabiliti dalla legge 5 maggio 1976, n. 313, ma comunque non oltre quei pesi potenziali massimi, indicati nella carta di circolazione, senza particolari condizioni limitative di esercizio. Gli autoarticolati potranno essere impiegati con i pesi potenziali loro riconosciuti anche se vincolati a particolari condizioni limitative di esercizio, ma comunque nel rispetto dei vincoli previsti dagli articoli 4 e 8 della legge citata ferma restando la validità delle predette condizioni limitative.

Per i sopraddetti veicoli l'autorizzazione o licenza al trasporto di merci deve intendersi valida anche ai fini dell'applicazione della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, per le portate per le quali è ammesso l'impiego ai sensi del precedente comma.

Nel caso di autoveicoli muniti di autorizzazione al trasporto di merci per conto di terzi, per i quali la utilizzazione del peso potenziale determina il superamento dei 50 q.li di portata, i commi precedenti si applicano soltanto al veicolo isolato e a condizione che non venga variata la tara.

I veicoli già eccezionali per lunghezza, che rientrano nei limiti stabiliti per gli autoveicoli nelle nuove norme. possono circolare senza obbligo dell'autorizzazione prevista dall'art. 10 del testo unico sopra citato.

Qualora vengano impiegati i pesi potenziali entro i nuovi limiti di legge, dovrà essere assolta la tassa di circolazione relativa alla portata corrispondente ai pesi suddetti.

Art. 3.

I veicoli e gli autotelai nuovi di fabbrica appartenenti a serie già omologate od approvate prima dell'entrata in vigore della legge 5 maggio 1976, n. 313, e quelli per i quali prima dell'entrata in vigore della legge stessa, sia stata presentata domanda ai sensi degli articoli 53 o 54 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393, possono essere immessi in circolazione anche se non rispondenti alle nuove norme, ancora per un anno a partire dalla data del presente decreto; detto termine viene elevato a due anni nel caso di veicoli rimorchiati e di veicoli derivati per trasformazione da altri tipi di veicolo.

Scaduti i suddetti termini l'immissione in circolazione sarà subordinata all'osservanza delle norme contenute nella legge citata.

Art. 4.

I veicoli derivati per trasformazione da veicoli immatricolati in Italia rispondenti alle preesistenti norme, non sono soggetti all'adeguamento alle norme contenute nella legge 5 maggio 1976, n. 313, a condizione che non venga richiesto un aumento dei pesi complessivi o rimorchiabili o della lunghezza massima, ovvero una variazione della potenza del motore, indicati sulla carta di circolazione.

Non sono parimenti soggetti all'adeguamento di cui sopra i veicoli che vengono modificati durante il periodo transitorio di due anni, previsto dall'articolo precedente, per la realizzazione di produzioni ancora ammissibili ai sensi dello stesso articolo.

Art. 5.

Eventuali modifiche od integrazioni alle norme del presente decreto, saranno stabilite con successivo decreto ministeriale.

Roma, addì 10 giugno 1976

Il Ministro: MARTINELLI

(7147)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1976.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi per il mese di giugno 1976.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 1976, con il quale viene autorizzata l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1976;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro per il tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Art. 1.

Per il mese di giugno 1976 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,90 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio nonchè degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia, in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 giugno 1976 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 13 gennaio 1976.

L'emissione verrà effettuata il giorno 28 giugno 1976.

Art. 2.

A modifica di quanto indicato all'art. 4, comma secondo, del decreto ministeriale 13 gennaio 1976 di cui alle premesse, le eventuali maggiorazioni offerte rispetto al prezzo base di collocamento debbono essere pari a cinque centesimi di lira o multiplo di tale cifra.

Art. 3.

All'art. 6 del citato decreto ministeriale 13 gennaio 1976 viene aggiunto il seguente comma:

« Qualora tra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, alla ripartizione non partecipa la Banca medesima ed i B.O.T. vengono proporzionalmente assegnati agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua questa verrà attribuita alla Banca d'Italia ».

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1976

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1976
Registro n. 17 *Tesoro, foglio n.* 157

(7183)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1976.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi per il mese di giugno 1976.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 1976, con il quale viene autorizzata l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1976;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro per il tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Art. 1.

Per il mese di giugno 1976 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 92,10 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio nonchè degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia, in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 giugno 1976 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 13 gennaio 1976.

L'emissione verrà effettuata il giorno 28 giugno 1976.

Art. 2.

A modifica di quanto indicato all'art. 4, comma secondo, del decreto ministeriale 13 gennaio 1976 di cui alle premesse, le eventuali maggiorazioni offerte rispetto al prezzo base di collocamento debbono essere pari a cinque centesimi di lira o multiplo di tale cifra.

Art. 3.

All'art. 6 del citato decreto ministeriale 13 gennaio 1976 viene aggiunto il seguente comma:

« Qualora tra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, alla ripartizione non partecipa la Banca medesima ed i B.O.T. vengono proporzionalmente assegnati agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua questa verrà attribuita alla Banca d'Italia ».

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1976

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1976
Registro n. 17 *Tesoro, foglio n.* 158

(7184)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 18/1976. Prezzi dei prodotti petroliferi

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283; 15 settembre 1947, n. 896. e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 16/1971 del 30 giugno 1971;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 11/1976 del 20 maggio 1976;

Considerata la necessità di adeguare i prezzi dei prodotti petroliferi in relazione al minor costo del greggio espresso in lire italiane rispetto a quello considerato per la emanazione del sopracitato provvedimento C.I.P. n. 11/1976 del 20 maggio 1976;

Considerato che ricorrono le condizioni per l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al punto 6) del provvedimento C.I.P. n. 16/1971, a causa delle persistenti variazioni dei costi dei greggi-petroliferi, per effetto del cambio lira-dollaro;

Ritenuto che, in attesa di una riconsiderazione dei criteri stabiliti dal precitato provvedimento C.I.P. n. 16/1971, anche per rendere detta normativa applicabile pur in momenti di fluttuazioni eccezionali dei cambi, il valore del cambio lira-dollaro puo essere, per questo provvedimento, assunto con riferimento al valore medio delle quotazioni registrate nel corso del mese di maggio 1976;

Vista la pronuncia del C.I.P.E. in data 12 marzo 1976;

Ritenuto opportuno differire la procedura istruttoria all'atto della ratifica del presente provvedimento da parte del C.I.P. onde evitare che anticipate notizie sulle variazioni dei prezzi dei prodotti petroliferi determinino turbative di mercato;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1974);

Delibera:

A decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, i prezzi massimi di vendita dei prodotti petroliferi sono fissati come segue:

A) PRODOTTI PER L'AUTOTRAZIONE

Prezzi comprensivi di imposta di fabbricazione:		Benzina super N.O. 98/100 (R.M.)	Benzina normale N.O. 84/86 (R.M.)	Gasolio I.D. non inf. a 53
1. — Al consumo, franco distributore stradale, IVA compresa	L/litro	400,00	385,00	163,00
2. — Al consumo, franco distributore stradale, IVA esclusa	»	357,14	343,75	145,54
3. — Al consumo, franco distributore stradale, I.F. e IVA esclusa	»	142,12	135,14	95,82
4. — Al grossista, titolare di deposito, per consegne in autotrenobotte completa, di carburanti non destinati a P.V. recanti il marchio dell'azienda petrolifera fornitrice, IVA esclusa:				
4.1. — Franco raffineria (costiera o interna) o deposito costiero	L/tonn.	444.973	440.545	—
4.2. — Franco raffineria costiera o deposito costiero	»	—	—	151.786
5. — Al gestore di distributore stradale, IVA esclusa, per vendite:				
a) fino a 200.000 litri annui	L/litro	339,24	328,00	137,49
b) fino a 300.000 litri annui	»	340,74	329,32	138,16
c) fino a 450.000 litri annui	»	340,99	329,54	138,27
d) fino a 750.000 litri annui	»	341,24	329,76	138,38
e) fino a 900.000 litri annui	»	341,39	329,89	138,45
f) fino a 1.300.000 litri annui	»	342,09	330,51	138,77
g) fino a 2.100.000 litri annui	»	342,99	331,30	139,17
h) fino a 3.000.000 litri annui	»	344,74	332,84	139,96
Punti di vendita appoggiati	»	343,64	331,87	139,46

Per impianti di erogazione appoggiati si intendono quegli impianti costituiti da erogatori senza specifico ricovero per il gestore e inseriti in altre attività prevalenti.

I prezzi ai gestori di distributori che erogano quantitativi superiori a 3.000.000 di litri annui sono determinati dalla libera trattativa delle parti.

Ai gestori di impianti di vendita autostradali che erogano quantitativi superiori a 3.000.000 di litri annui le aziende riconosceranno un aumento dei compensi contrattuali di L/litro 1 per la benzina super, L/litro 0,88 per la benzina normale e L/litro 0,45 per il gasolio rispetto alla situazione precedente il provvedimento n. 1/1976 del 12 marzo 1976.

Per impianti autostradali che erogano quantitativi compresi fra 2.100.001 e 3.000.000 di litri, i prezzi ai gestori sono di L/litro 343,14 per la benzina super, di L/litro 331,43 per la benzina normale e di L/litro 139,24 per il gasolio.

Restano valide fino alla scadenza degli accordi intercorsi tra le parti le condizioni concordate per le vendite di carburanti con il sistema del Self-Service.

Per la determinazione del compenso annuo al gestore si applicano le modalità di cui alla circolare C.I.P. n. 1295 del 19 marzo 1973.

Per tutti i carburanti è obbligatoria l'indicazione del tipo di prodotto (benzina super, benzina normale e gasolio) sulle colonnine di erogazione.
Per le benzine è obbligatoria altresì la specifica del N.O. (R.M.) nelle fatture e nell'apposito indicatore dei prezzi di vendita al pubblico.
Le caratteristiche della benzina normale 84/86 N.O. (Research Method) devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti n. 718 del 17 maggio 1958 e n. 1187 del 6 dicembre 1967. Le caratteristiche della benzina super 98/100 N.O. (R.M.) devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti n. 771 del 27 marzo 1959 e n. 1058 del 6 febbraio 1964.
Le caratteristiche del gasolio motori I.D. non inferiore a 53 devono corrispondere a quelle riportate nel provvedimento n. 441 del 24 luglio 1954.

B) PRODOTTI PER L'AVIAZIONE

1. Benzine avio:
Prezzi comprensivi di imposta di fabbricazione, IVA esclusa:

Franco deposito aeroportuale	L/tonn.	487.210
	L/litro	339,10
Franco deposito costiero	L/tonn.	468.210
Franco raffineria	L/tonn.	460.410

2. *a*) Carboturbo tipo petrolio da impiegare per l'effettuazione di voli regolari di linea tra scali aeroportuali nazionali e destinato alle FF.AA. e alle prove motori (JP1-JP2-JP5):

Franco raffineria - Prezzi SIF-SIVA	L/tonn.	91.850

b) Carboturbo tipo benzina destinato alle FF.AA. e alle prove motori (JP4):

Franco raffineria - Prezzi SIF-SIVA	L/tonn.	111.150

Per consegne franco deposito aeroportuale (stazione avio) i suddetti prezzi possono essere maggiorati delle spese di trasporto calcolate sulla base delle tariffe previste dalla circolare C.I.P. n. 1357 del 30 maggio 1975 e di tutte le altre spese necessarie per effettuare la fornitura, da concordare tra le parti.

3. I prezzi suddetti sono al netto di eventuali compensi al personale di dogana, di tariffe di agenzia e di oneri per la caricazione a bordo degli aerei.
In mancanza di accordi tra le parti tali oneri verranno determinati in sede C.I.P.

C) PRODOTTI PER LA PESCA E LA PICCOLA MARINA

Prodotti esenti da imposta di fabbricazione e da IVA:

		Petrolio a 32 N.O.	Gasolio I.D. non inf. a 53
1) Al consumo, franco impianto di erogazione	L/tonn.	103.920	101.500
	L/litro	82,10	84,45
2) Franco deposito grossista	L/tonn.	97.850	95.500
	L/litro	77,30	79,46
3) Franco raffineria costiera o deposito costiero	L/tonn.	95.350	93.000

Per « piccola marina » si intendono tutte le imbarcazioni, con esclusione di quelle da diporto, battenti bandiera italiana e di stazza fino a tonn. 500 (cinquecento) che operano all'interno dei porti o che hanno per destinazione porti nazionali e che godono di esenzione fiscale; per le unità della Marina militare, il suddetto limite di stazza è elevato a tonn. 800 (ottocento).
Nessuna maggiorazione è dovuta per l'infustamento del prodotto.
I prezzi suddetti sono al netto di eventuali compensi al personale di dogana, di diritti di capitaneria, di tariffe di agenzia, degli oneri per la caricazione di fusti a bordo del natante e di rifornimento in mare.
Le caratteristiche del petrolio N.O. 32 devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti numeri 221 e 771 del 10 marzo 1950 e 27 marzo 1959.

D) PRODOTTI DESTINATI ALL'AGRICOLTURA

Prodotti esenti da imposta di fabbricazione. Prezzi IVA esclusa:

		Benzina normale 84/86 N.O. (R.M.)	Petrolio a 32 N.O.	Gasolio I.D. non inf. a 53	O.C. visc. a 50°C Fluido sup. a 3° E fino a 5° E	Semifluido sup. a 5° E fino a 7° E
1) Al consumo, franco deposito rivenditore .	L/tonn.	156.090	103.850	101.000	78.500	75.830
	L/litro	111,76	82,04	84,03	—	—
2) Franco deposito del grossista	L/tonn.	151.090	98.850	96.500	74.000	71.330
	L/litro	108,18	78,09	80,29	—	—
3) Franco raffineria costiera o deposito costiero . .	L/tonn.	147.590	95.350	93.000	70.500	67.830

Per consegne franco domicilio del consumatore, il prezzo di cui al punto 1) può essere maggiorato della effettiva e documentata spesa di trasporto.

E) PRODOTTI PER IL RISCALDAMENTO E PER USI INDUSTRIALI

a) Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero, IVA esclusa:

		Petrolio	Gasolio	Olio combustibile viscosità a 50°C: Fluido sup. a 3° E fino a 5° E	Semifluido sup. a 5° E fino a 7° E	Denso sup. a 7° E	Denso BTZ zolfo inf. 1%
a.1) I.F. compresa	L/tonn.	98.850	96.500	74.000	69.180	60.500	64.750
a.2) I.F. esclusa	»	95.350	93.000	70.500	67.830	59.700	64.700
a.3) A grossisti titolari di deposito, I.F. compresa .	»	98.350	95.750	73.500	68.680	60.000	64.250
a.4) A grossisti titolari di deposito per ritiri annui, dallo stesso fornitore, superiori a 10.000 tonn., I.F. compresa	»	—	95.500	73.250	—	—	—

I prezzi degli oli combustibili sopraindicati valgono anche per i residui paraffinosi greggi della distillazione del petrolio naturale greggio, aventi le caratteristiche per essere classificati come paraffine, cere di petrolio o di scisti, residui paraffinosi (greggi o diversi dai greggi), quando sono usati direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni.

Per il periodo 1° ottobre-31 marzo, al fine di assicurare il rifornimento di tutto il territorio nazionale, i prezzi suddetti possono essere maggiorati, quale conguaglio trasporti terrestri, di L. 1.000 la tonn. per il petrolio, L. 800 la tonnellata per il gasolio e L. 400 la tonn. per l'olio combustibile fluido. Per lo stesso periodo le aziende fornitrici devono riconoscere ai grossisti titolari di deposito, sui prezzi di tali prodotti, uno sconto pari all'80% della differenza tra le spese di trasporto sostenute per rifornire la zona di consumo e quelle relative alla fonte abituale di approvvigionamento. Tali spese sono determinate in base alle tariffe chilometriche riportate nella circolare C.I.P. n. 1295 del 19 marzo 1973.

Per consegne alle industrie collegate con oleodotti alle raffinerie e/o depositi e per consegne continuative effettuate con autotrenobotte completo e con cisterne ferroviarie complete, quando tali attrezzature siano di proprietà dell'azienda venditrice, i prezzi massimi di cui al punto *a*.1), maggiorati, se ricorre il caso, delle incidenze indicate al successivo punto *b*.3), possono essere ulteriormente aumentati delle spese di trasporto effettive e documentate.

b) Determinazioni dei comitati provinciali dei prezzi:

I comitati provinciali dei prezzi stabiliranno i prezzi al consumo validi per tutto il territorio della provincia: al dettagliante per il petrolio e a domicilio del consumatore per il gasolio e gli oli combustibili.

Tali prezzi verranno determinati sommando ai valori riportati al punto *a*.1) le seguenti maggiorazioni:

b.1) i conguagli trasporto terrestre sopraindicati limitatamente al periodo 1° ottobre-31 marzo;

b.2) le spese di trasporto, per autotrenobotte completa, dalla base di approvvigionamento più favorevole fino ai depositi interni dei grossisti, calcolate secondo le tariffe di trasporto previste dalla circolare C.I.P. n. 1357 del 30 maggio 1975;

b.3) le aliquote sottoindicate per le sole province della Valle d'Aosta, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia-Romagna, quando i C.P.P. prendono a riferimento una base di approvvigionamento interna:

	Dal 1° aprile al 30 settembre L/tonn.	Dal 1° ottobre al 31 marzo L/tonn.
Per ritiri da raffineria interna:		
con distanza compresa tra 25 e 80 km dalla costa	200	470
con distanza compresa tra 80 e 200 km dalla costa	450	1.070
con distanze superiori a 200 km dalla costa	750	1.370
Per ritiri da depositi interni collegati a raffineria interna via oleodotto	750	1.370
Per ritiri da depositi interni collegati alla costa con oleodotto con distanze comprese tra 25 e 80 km	300	670

Per il petrolio, confezionato in canistri cauzionati a rendere da 20 litri, il prezzo franco magazzino del dettagliante viene determinato sommando ai valori di cui al punto *a*.1) [aumentati delle addizionali previste nei termini indicati ai punti *b*.1), *b*.2) e *b*.3)] le seguenti maggiorazioni:

per le spese relative al confezionamento in canistri, IVA esclusa, a canistro	L.	200
per spese di trasporto dei canistri da litri 20 dal deposito del grossista al magazzino del dettagliante, IVA esclusa, a canistro	»	120
per margine al dettagliante, IVA esclusa, a canistro	»	180

Ogni canistro deve essere munito di targhetta con l'indicazione del prezzo massimo fissato dal C.P.P.; la targhetta deve essere fornita dal grossista confezionatore e deve essere applicata a cura del dettagliante.

Il dettagliante è tenuto ad esporre, ben visibile, il cartellino indicante gli estremi del presente provvedimento ed il prezzo massimo fissato dal C.P.P.

Il dettagliante può chiedere un compenso adeguato al servizio reso, per consegne dei canistri di petrolio a domicilio del cliente.

Per il gasolio e l'olio combustibile fluido, il prezzo franco domicilio del cliente viene determinato sommando ai valori di cui al punto *a*.1) [aumentati delle addizionali previste nei termini indicati ai punti *b*.1), *b*.2) e *b*.3)] le seguenti maggiorazioni:

	Gasolio		O.C. fluido	
	L/tonn.	L/lt.	L/tonn.	L/lt.
1) Per consegne frazionate non superiori a litri 4 mila	9.000	7,49	8.370	7,70
2) Per consegne di oltre 4 mila litri	7.380	6,14	6.820	6,27
3) Per consegne in autotrenobotte	5.770	4,80	5.250	4,83

Per gli oli combustibili semifluidi e densi, il prezzo franco domicilio del cliente viene determinato sommando ai valori di cui al punto *a*.1) la maggiorazione prevista nei termini indicati al punto *b*.3), aumentata delle spese di trasporto in autotrenobotte completo, calcolato dalla base di approvvigionamento più favorevole al domicilio del cliente.

Per consegne inferiori all'autotrenobotte completo proveniente da deposito interno, il prezzo franco domicilio del cliente viene determinato sommando ai valori di cui al punto *a*.1) le maggiorazioni previste nei termini indicati ai punti *b*.2) e *b*.3), le spese di trasporto dal deposito interno al domicilio del cliente e un'ulteriore maggiorazione di L. 1.000 la tonnellata per passaggio deposito interno.

Le spese di trasporto vanno calcolate sulla base delle tariffe previste dalla circolare C.I.P. n. 1357 del 30 maggio 1975.

I comitati provinciali dei prezzi indicheranno separatamente nei provvedimenti di competenza il prezzo massimo di vendita al netto dell'IVA ed il prezzo massimo comprensivo della medesima, sia alla tonnellata sia al litro.

F) BITUMI

Prodotto esente da imposta di fabbricazione. Prezzi IVA esclusa. Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero:

	Sfuso L/tonn.	Fusti ad 1 fondo L/tonn.	Fusti a 2 fondi L/tonn.	Sacchi carta L/tonn.
1) Bitume stradale e industriale:				
con penetrazione CNR sup. a 80 a 25°C	65.080	73.080	75.080	—
con penetrazione CNR da 40 a 80 a 25°C	69.080	77.080	79.080	—
con penetrazione CNR da 20 a 40 a 25°C	71.080	79.080	81.080	—
2) Bitume ossidato:				
fino a 75° di rammollimento P & A	75.080	83.080	85.080	83.080
da 75° a 105° punto di rammollimento P & A	77.080	85.080	87.080	85.080
da 105° a 130° punto di rammollimento P & A	79.080	87.080	89.080	87.080
oltre 130° punto di rammollimento P & A	83.080	91.080	93.080	91.080
3) Bitumi ossidati speciali:				
con punto di rammollimento P & A superiore a 85°C e penetrazione superiore a 25 decimillimetri a 25°C	84.080	92.080	94.080	92.080
con punto di rammollimento P & A compreso tra 75° e 105°C e punto di rottura FRAASS superiore a 5°C	84.080	92.080	94.080	92.080
con punto di rammollimento P & A compreso tra 105° e 130°C e punti di rottura FRAASS inferiore a 0°C	84.080	92.080	94.080	92.080

Ai grossisti titolari di deposito con ritiri annui dallo stesso fornitore superiori a 5.000 tonnellate compete uno sconto di 5.000 L/tonnellata.

G) PRODOTTI ESENTI DA IMPOSTA DI FABBRICAZIONE O ASSOGGETTATI AD IMPOSTA DI FABBRICAZIONE RIDOTTA

Prezzi al netto dell'imposta di fabbricazione e dell'IVA:

	Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero L/tonn.	Prezzi franco raffineria interna L/tonn.	Prezzi franco deposito interno L/tonn.
Benzina super N.O. 98/100	153.790	153.790	156.290
Benzina normale N.O. 84/86	147.590	147.590	150.090
Gasolio I.D. non inf. a 53	93.000	93.450	95.950
Petrolio a 32 N.O.	95.350	95.800	98.300
Oli combustibili visc. 50°C:			
fluido da 3°E fino a 5°E	70.500	70.950	73.450
semifluido sup. a 5°E fino a 7°E	67.830	68.280	70.780
denso superiore a 7°E	59.700	60.150	62.650
denso BTZ zolfo inferiore a 1%	64.700	65.150	67.650

Per la determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti di cui sopra è necessario aggiungere ai prezzi sopra riportati l'imposta di fabbricazione e l'IVA relativa alle singole destinazioni fiscali agevolate.

I prezzi franco raffineria interna relativi ai prodotti petrolio, gasolio e oli combustibili, possono essere maggiorati di L/tonn. 620 nel periodo 1° ottobre-31 marzo.

I prezzi degli oli combustibili si applicano anche ai residui paraffinosi greggi della distillazione del petrolio naturale greggio, aventi le caratteristiche per essere classificati come paraffine, cere di petrolio o di scisti, residui paraffinosi (greggi o diversi dai greggi).

Per le vendite a domicilio del consumatore è consentita una maggiorazione pari all'effettiva e documentata spesa di trasporto dal punto di consegna fino al domicilio del cliente e di tutte le altre spese necessarie per effettuare le forniture.

H) ALTRI PRODOTTI

Prezzi al netto di imposta di fabbricazione e IVA:

a) Prezzi franco raffineria (costiera o interna) o franco deposito costiero:

Benzine industriali, non etilate, virgin nafta e prodotti assimilati (con N.O.R.M. non superiore a 80)	L/tonn.	122.450
Distillati leggeri alto ottanici (alchilati, benzine isomere, benzine da cracking) e prodotti assimilati	»	153.980
Benzine solventi	»	166.550

b) Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero:

Acqua ragia minerale	L/tonn.	125.450
Prodotti assimilabili al petrolio (infiammabilità sup. a 21°)	»	95.350
Prodotti assimilabili al gasolio	»	93.000
Prodotti assimilabili a O.C. denso (viscosità superiore a 7°E)	»	59.700
Prodotti assimilabili a O.C. semifluido (viscosità superiore a 5°E fino a 7°E)	»	67.830
Prodotti assimilabili a O.C. fluido (viscosità superiore a 3°E fino a 5°E)	»	70.500
Prodotti assimilabili a O.C. fluidissimo (viscosità inferiore a 3°E)	»	91.150

I) BASI LUBRIFICANTI

Prezzi franco raffineria al netto di imposta di fabbricazione e IVA:

Oli base paraffinici a bassa e media visc. e con indice visc. inferiore o uguale a 100	L/tonn. 149.900
Oli base paraffinici a bassa e media visc. e con indice visc. superiore a 100	» 164.900
Oli base paraffinici deasfaltati ad alta visc. superiore a 28°E a 50°C	» 184.900
Oli base naftenici non estratti	» 149.900
Oli base naftenici estratti	» 174.900

L) CONDIZIONI DI VENDITA ALL'INGROSSO

Nelle vendite all'ingrosso le raffinerie costiere dovranno riconoscere sui prezzi massimi di vendita, previsti per i grossisti, uno sconto per il passaggio al deposito costiero di questi ultimi nella misura di L/tonn. 1.000 per le benzine; L/tonn. 950 per il petrolio; L/tonn. 750 per il gasolio e L/tonn. 700 per gli oli combustibili.

Dette raffinerie riconosceranno altresì una riduzione dei prezzi ai grossisti pari alle spese di cabotaggio effettivamente sostenute dal grossista per rifornire il proprio deposito.

Lo sconto per cabotaggio non è dovuto quando la merce viene movimentata nell'ambito dello stesso porto o quando la merce da raffineria a deposito costiero viene movimentata a mezzo oleodotto.

Nel primo caso le parti concorderanno il rimborso delle spese di trasporto effettuate con il natante; nel secondo caso saranno riconosciute al proprietario dell'oleodotto le relative spese di trasporto via oleodotto.

In mancanza di accordo tra le parti, le spese suddette saranno determinate, a richiesta degli interessati, dal C.P.P. competente e, in seconda istanza, dal C.I.P.

Nessuno sconto è dovuto per le consegne su automezzi terrestri.

Per le consegne effettuate su kilolitriche, nei casi di caricazione di benzina super e normale, è dovuta una maggiorazione di L. 800 la tonnellata.

I prezzi massimi di consegna ai grossisti che ritirano la merce nei punti di approvvigionamento delle province della Valle d'Aosta, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia-Romagna, non ubicati sulla costa, non potranno essere superiori ai prezzi massimi stabiliti per le vendite franco costa di cui al capitolo *E*), punto *a*.3) e *a*.4), aumentati delle maggiorazioni per conguaglio trasporto terrestre relative al periodo 1° ottobre-31 marzo e delle maggiorazioni previste per le raffinerie e depositi interni di cui al capitolo *E*), punto *b*.3).

M) DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Nessun compenso è dovuto per il travaso in fusti o canistri del cliente, né per il nolo dei fusti o dei canistri di proprietà del venditore.

I prezzi di vendita previsti per consegne di merce sfusa, possono essere maggiorati di L. 2.000/tonn. per i carburanti e di L. 1.500/tonn. per gli oli combustibili ed il gasolio destinato ad uso riscaldamento quando la merce viene consegnata in fusti cauzionati a rendere di proprietà del venditore.

Quando non diversamente specificato il prezzo si intende riferito per merce sfusa posta su mezzo del compratore.

Per la conversione dei prezzi da peso a volume sono state adottate le seguenti densità a 15°C:

Benzina super	0,738
Benzina normale	0,716
Benzina avio	0,696
Petrolio	0,790
Gasolio	0,832
O.C. fluido	0,920

Per le vendite al consumo di prodotti sfusi, il prezzo al litro può essere praticato solo per le consegne effettuate con impianti o automezzi muniti di idoneo contatore volumetrico.

Nelle determinazioni di propria competenza e quando ricorrano condizioni di particolare onerosità i comitati provinciali prezzi esamineranno, caso per caso, l'opportunità di fissare i prezzi diversi per quelle località della provincia che risultassero particolarmente disagiate ai fini dell'approvvigionamento.

I comitati provinciali procederanno, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, alla regolazione dei prezzi locali di vendita, che avranno la stessa decorrenza del presente provvedimento.

Copia del provvedimento sarà trasmessa al Comitato interministeriale prezzi.

I rivenditori ed i dettaglianti hanno l'obbligo di affiggere ben visibile nei locali adibiti alle vendite, copia del listino ufficiale dei prezzi di vendita al consumo. Gli organi di controllo statali e comunali vigileranno sul rispetto dell'obbligo in questione.

I comitati provinciali prezzi dovranno riportare nei provvedimenti di competenza le norme per la disciplina dei prezzi di vendita al pubblico contenute nel presente provvedimento, al fine di consentire la massima conoscenza e diffusione delle disposizioni stesse.

Nei casi in cui i prodotti vengano indicati con diversa denominazione i prezzi saranno determinati, in linea generale, facendo riferimento ai prodotti aventi caratteristiche uguali o similari.

GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI - G.P.L.
(propano - butano e loro miscele)

A) *Per merce sfusa, ex raffineria SIF-SIVA, con contenuto di propano saturo o insaturo* (idrocarburi C_3):

1) non inferiore, in volume, al 20% della miscela	L/tonn. 111.720
2) non inferiore, in volume, all'85% della miscela (propano commerciale)	» 116.220
3) inferiore, in volume, al 20% della miscela (butano commerciale)	» 108.720

Ai grossisti titolari di deposito compete sui prezzi sopra indicati uno sconto di L/tonn. 1.500. Nel caso di ritiri annui dallo stesso fornitore superiori alle 10.000 tonn. lo sconto è di L/tonn. 2.500.

B) *G.P.L. per uso domestico* (usato come combustibile in impieghi diversi dall'autotrazione):

Prezzi di vendita per merce confezionata in bombole in acciaio, resa franco domicilio del consumatore, IVA compresa:

per bombole da kg 10 (IVA 6% pari a L. 192)	L. 3.400 cadauna
per bombole da kg 15 (IVA 6% pari a L. 283)	» 5.000 cadauna
per bombole da kg 25 (IVA 12% pari a L. 857)	» 8.000 cadauna

Nessuna maggiorazione può, in ogni caso, essere richiesta al consumatore.

Per gli oneri, a carico dei rivenditori dettaglianti relativi al deposito, alla consegna al domicilio del consumatore, al montaggio ed al ritiro delle bombole, le aziende distributrici dovranno riconoscere agli stessi rivenditori dettaglianti — salvo migliori condizioni che dovranno in ogni caso essere mantenute — i seguenti compensi, al netto dell'IVA gravante sul prezzo al pubblico della bombola:

per ogni bombola da kg 10: L. 800;
per ogni bombola da kg 15: L. 1.000.

C) *G.P.L. per uso autotrazione*:

Al consumo franco distributore stradale, IVA compresa . . . . L/litro 263,00
Al consumo franco distributore stradale, IVA esclusa . . . . » 234,82

I prezzi di vendita ai gestori P.V. sono determinati alla fine di ogni anno solare, in rapporto ai quantitativi di carburanti complessivamente venduti durante lo stesso anno, qualunque sia la data di inizio dell'attività del P.V., secondo le norme d'esecuzione, emanate dal Presidente del C.I.P. con il provvedimento C.I.P. n. 23/1974 del 30 giugno 1974 e con circolare n. 1295 in data 19 marzo 1973.

Le aziende venditrici praticheranno ai gestori, salvo condizioni di miglior favore che dovranno in ogni caso essere mantenute, i seguenti prezzi massimi IVA esclusa franco punto vendita a seconda della classe di erogato in cui rientra il P.V.

Il conguaglio a fine anno sarà effettuato in conformità alle sopra citate norme di esecuzione.

Classi di erogato	L/litro
a) fino a 200.000 litri complessivi	226,77
b) fino a 300.000 litri complessivi	227,44
c) fino a 450.000 litri complessivi	227,55
d) fino a 750.000 litri complessivi	227,66
e) fino a 900.000 litri complessivi	227,73
f) fino a 1.300.000 litri complessivi	228,05
g) fino a 2.100.000 litri complessivi	228,45
h) fino a 3.000.000 litri complessivi	229,24

I prezzi di vendita dei carburanti al gestore dei P.V. che erogano complessivamente quantitativi superiori ai litri 3.000.000 annui rimangono riservati alla libera trattativa delle parti.

Per stabilire la classe di erogato ai fini dell'individuazione del prezzo massimo da praticare, il quantitativo complessivo annuo di carburante venduto da un P.V. viene convenzionalmente per il G.P.L. calcolato adottando il rapporto previsto per il gasolio.

Per la conversione dei prezzi da peso a volume del gas di petrolio liquefatto, è stata adottata la densità di 0,565 kg/lt. a 15°C e 760 m/m Hg.

I prezzi di vendita del G.P.L. per uso autotrazione ai rivenditori ed ai gestori si riferiscono ad una miscela contenente non meno del 25% di propano. Qualora la percentuale di propano risulti inferiore al 25% o superiore al 30% le aziende fornitrici fattureranno il prodotto in funzione della densità effettiva che dovrà essere riportata sulla relativa documentazione.

D) *G.P.L. per uso industriale* (usi previsti dall'art. 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161)

Il prezzo di vendita per merce sfusa ex raffineria, SIF-SIVA, fissato ai punti 1), 2), 3 sub *A*) può essere maggiorato, per consegne franco impianto di utilizzazione, soltanto delle spese di trasporto effettivamente sostenute e documentabili.

Roma, addì 15 giugno 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della giunta
DONAT-CATTIN

(7244)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'associazione « La San Vincenzo » in Milano, ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1976, registro n. 10 Interno, foglio n. 316, l'associazione « La San Vincenzo », in Milano, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare l'eredità disposta in suo favore dalla defunta signora Ida Cossotto.

(6783)

Autorizzazione all'associazione « La San Vincenzo » in Milano, ad accettare due legati

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1976, registro n. 10 Interno, foglio n. 314, l'associazione « La San Vincenzo », in Milano, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare due legati disposti in suo favore dal defunto signor Civardi Emilio.

(6782)

Autorizzazione all'associazione « La San Vincenzo » in Milano, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1976, registro n. 10 Interno, foglio n. 313, l'associazione « La San Vincenzo », in Milano, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare un legato disposto in suo favore dalla defunta signora Maria Marenzana.

(6785)

Autorizzazione all'associazione « Lega del filo d'oro » in Milano, ad apportare modifiche statutarie

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1976, registro n. 11 Interno, foglio n. 361, l'associazione « Lega del filo d'oro », in Milano, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad introdurre modifiche all'art. 2 dell'atto costitutivo ed all'art. 1 dello statuto, concernenti entrambi il trasferimento della sede sociale da San Benedetto dei Marsi (L'Aquila) ad Osimo (Ancona).

(7020)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di cinquantaquattro società cooperative

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1976 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia S.I.L.P. - L'Aquila n. 1, in L'Aquila, costituita per rogito D'Armi in data 20 settembre 1963, rep. n. 11908/3179, reg. soc. n. 853;

2) società cooperativa di pesca S. Paolo, in Pescara, costituita per rogito Mastroberardino in data 23 ottobre 1955, rep. n. 21433/4177, reg. soc. n. 819;

3) società cooperativa edilizia La Villetta, in Napoli, costituita per rogito Iazzetti in data 7 giugno 1965, rep. n. 11473, reg. soc. n. 362;

4) società cooperativa edilizia Quercia - Cooperativa per case popolari, in Napoli, costituita per rogito Triola in data 11 febbraio 1948, rep. n. 1395, reg. soc. n. 124;

5) società cooperativa edilizia Record, in Napoli, costituita per rogito De Cesare in data 26 luglio 1960, rep. n. 6611, reg soc. n. 392;

6) società cooperativa edilizia Silvana, in Napoli, costituita per rogito Rodriguez in data 14 febbraio 1963, rep. n. 102191, reg. soc. n. 162;

7) società cooperativa di produzione e lavoro C.R.E.M. fra Reduci Edili Estrattivi di Massalubrense, in Massalubrense (Napoli), costituita per rogito Caracciolo in data 6 marzo 1947, rep. n. 2674, reg. soc. n. 254;

8) società cooperativa edilizia Tiziana, in Avellino, costituita per rogito Capasso in data 22 febbraio 1967, rep. n. 8411, reg. soc. n. 1062;

9) società cooperativa di produzione e lavoro La Edilsangiorgio, in San Giorgio la Molara (Benevento), costituita per rogito Giordano in data 14 maggio 1963, rep. n. 18093, reg. soc. n. 488;

10) società cooperativa di produzione e lavoro La Fiducia, in San Giorgio la Molara (Benevento), costituita per rogito Giordano in data 18 giugno 1963, rep. n. 18360, reg. soc. n. 512;

11) società cooperativa edilizia Ardisco Non Ordisco, in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 10 febbraio 1955, rep. n. 22114, reg. soc. n. 631;

12) società cooperativa di produzione e lavoro Operai Specializzati Macellai Equini Roma - Cosmer, in Roma, costituita per rogito Tarquini in data 6 novembre 1963, rep. n. 187448, reg. soc. n 829;

13) società cooperativa edilizia S.I.L.P. Roma 58, in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 16 giugno 1964, rep. n. 52674, reg. soc. n. 2976;

14) società cooperativa edilizia Telenova 22, in Roma, costituita per rogito Gamberale in data 22 gennaio 1964, rep. n. 97015, reg. soc. n. 997;

15) società cooperativa edilizia Vita Nova 1963, in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 2 dicembre 1963, rep. n. 29687, reg. soc. n. 187;

16) società cooperativa edilizia C.I.P. fra impiegati postelegrafonici, in Rieti, costituita per rogito Filippi in data 15 gennaio 1957, reg. soc. n. 364;

17) società cooperativa mista Mutuo Soccorso tra gli aderenti alla camera confederale del lavoro di Rieti, in Rieti, costituita per rogito Mammuccari in data 8 febbraio 1946, reg. soc. n. 140;

18) società cooperativa edilizia Sant'Emidio, in Amatrice (Rieti), costituita per rogito Massimi in data 28 febbraio 1964, reg. soc. n. 593;

19) società cooperativa Amatrix Fidelis, in Amatrice (Rieti), costituita per rogito Massimi in data 1° febbraio 1964, registro soc. n. 582;

20) società cooperativa agricola Oleificio Sociale Cooperativo di Frasso Sabino, in Frasso Sabino (Rieti), costituita per rogito Marchetti in data 20 giugno 1956, reg. soc. n. 358;

21) società cooperativa di produzione e lavoro Tenace Sabina, in Frasso Sabino (Rieti), costituita per rogito Piscitelli in data 25 aprile 1959, reg. soc. n. 491;

22) società cooperativa LA.TE.MO., in Montopoli Sabina (Rieti), costituita per rogito Felicetti in data 6 agosto 1960, reg. soc. n. 503;

23) società cooperativa edilizia ACLI - Santa Maria Alla Costa, in Genova, costituita per rogito Ghigliotti in data 19 maggio 1964, rep. n. 12363, reg. soc. n. 25578;

24) società cooperativa edilizia Uscio, in Uscio (Genova), costituita per rogito Ghigliotti in data 2 aprile 1964, rep. n. 12244, reg. soc. n. 25569;

25) società cooperativa agricola Caseifici Lodigiani Associati S.A.C.C.L.A., già Lattai Associati, in Lodi (Milano), costituita per rogito Benzoni in data 8 dicembre 1940, rep. n. 11559/5623, reg. soc. n. 113;

26) società cooperativa di consumo tra i lavoratori di Orio Litta, in Orio Litta (Milano), costituita per rogito Maissen in data 5 marzo 1945, rep. n. 2495/662, reg. soc. n. 149;

27) società cooperativa di consumo fra i commercianti grossisti dell'alimentazione di Cremona e provincia, in Cremona, costituita per rogito Mancini in data 28 febbraio 1947, rep. n. 5005/2534, reg. soc. n. 1590;

28) società cooperativa di produzione e lavoro Reduci e Combattenti, in Calvatone (Cremona), costituita per rogito Antonioli in data 12 settembre 1948, rep. n. 7845/3989, reg. soc. n. 2243;

29) società cooperativa di produzione e lavoro Terrazzieri, in Pizzighettone (Cremona), costituita per rogito Ferragni in data 15 giugno 1948, rep. n. 8468/2845, reg. soc. n. 1704;

30) società cooperativa edilizia La Latina, in Ancona, costituita per rogito Chiorrini in data 5 novembre 1963, rep. n. 47951, reg. soc. n. 3907;

31) società cooperativa edilizia il Giardinetto tra gli impiegati statali di ruolo di Macerata, in Macerata, costituita per rogito Marchesini in data 29 aprile 1957, rep. n. 1134, reg. soc. n. 1035;

32) società cooperativa di produzione e lavoro S.A.C.P. - Società artigiana calzature affini potentina, in Potenza Picena (Macerata), costituita per rogito Moretti in data 14 settembre 1967, rep. n. 37344, reg. soc. n. 1421;

33) società cooperativa mista Alleanza Coop. Raffaele Merelli, già combattenti e reduci - San Ginesio, in San Ginesio (Macerata), costituita per rogito Valori in data 17 novembre 1946, rep. n. 2807/1616, reg. soc. n. 722;

34) società cooperativa edilizia Aurora, in Aosta, costituita per rogito Bastrenta in data 6 febbraio 1964, rep. n. 779, reg. soc. n. 738;

35) società cooperativa edilizia Primavera, in Aosta, costituita per rogito Bastrenta in data 11 gennaio 1964, rep. n. 743, reg. soc. n. 735;

36) società cooperativa edilizia Casa Interni, in Grosseto, costituita per rogito Abbate in data 16 ottobre 1964, rep. n. 18838, reg. soc. n. 1260;

37) società cooperativa edilizia Casa Mia, in Paganico di Civitella Paganico (Grosseto), costituita per rogito Marzocchi in data 11 febbraio 1955, rep. n. 10663, reg. soc. n. 729;

38) società cooperativa di produzione e lavoro Santa Teresa del Bambino Gesù, in Livorno, costituita per rogito Von Berger in data 24 ottobre 1947, rep. n. 5584, reg. soc. n. 2656;

39) società cooperativa edilizia per le case economiche e popolari Il Focolare, in Pisa, costituita per rogito Gambini in data 3 novembre 1955, rep. n. 29106, reg. soc. n. 2310;

40) società cooperativa edilizia Il Subalterno universitario, in Pisa, costituita per rogito Zito Elia in data 9 aprile 1953, rep. n. 13309, reg. soc. n. 2136;

41) società cooperativa edilizia Lyra, in Pisa, costituita per rogito Troysi in data 31 ottobre 1959, rep. n. 6821, reg. soc. n. 2596;

42) società cooperativa edilizia Venere, in Pisa, costituita per rogito Errera in data 16 aprile 1962, rep. n. 87260, reg. soc. n. 2804;

43) società cooperativa agricola ACLI Le Badie, in Castellina Marittima (Pisa), costituita per rogito Matacena in data 26 novembre 1962, rep. n. 19150, reg. soc. n. 4172;

44) società cooperativa agricola Acli Valdilupa, in Castellina Marittima (Pisa), costituita per rogito Matacena in data 19 dicembre 1962, rep. n. 19442, reg. soc. n. 4177;

45) società cooperativa agricola Acli di Valdiperga, in Castellina Marittima - fraz. Valdiperga (Pisa), costituita per rogito Matacena in data 15 novembre 1962, rep. n. 19010, reg. soc. n. 4174;

46) società cooperativa Etrusca edilizia, in Volterra (Pisa), costituita per rogito Rabagli in data 27 aprile 1963, rep. n. 23380, reg. soc. n. 2915;

47) società cooperativa edilizia Bancaria Perugina, in Perugia, costituita per rogito Tei in data 27 febbraio 1957, rep. n. 18429/5291, reg. soc. n. 2401;

48) società cooperativa edilizia L'Ariete, in Perugia, costituita per rogito Donati Guerrini in data 16 novembre 1958, rep. n. 22369, reg. soc. n. 2556;

49) società cooperativa edilizia L'Etrusca, in Perugia, costituita per rogito Briganti in data 22 maggio 1951, rep. n. 38010/13269, reg. soc n. 2606;

50) società cooperativa edilizia Nuova Tiberis, in Perugia, costituita per rogito Donati Guerrieri in data 27 ottobre 1958, rep. n. 22042, reg. soc. n. 2529;

51) società cooperativa edilizia Ore Liete, in Perugia, costituita per rogito Duranti in data 11 marzo 1960, rep. n. 22532/4463, reg. soc. n. 2627;

52) società cooperativa edilizia Primula Verde, in Perugia, costituita per rogito Donati Guerrieri in data 27 maggio 1964, rep. n. 55886, reg. soc. n. 3207;

53) società cooperativa edilizia Securitas fra funzionari e impiegati della prefettura e questura di Perugia, in Perugia, costituita per rogito Tei in data 4 marzo 1953, rep. n. 7930/3188, reg. soc. n. 2089;

54) società cooperativa di consumo Cooperativa del popolo, in San Savino di Magione (Perugia), costituita per rogito Nannarone in data 5 gennaio 1945, rep. n. 1456, reg. soc. n. 1248.

(6753)

Scioglimento di quarantuno società cooperative

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1976, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa autotrasporti Arguina, in Vicenza, costituita per rogito Pelagatti in data 2 dicembre 1945, repertorio n. 270, reg. soc. n. 1719;

2) società cooperativa autotrasporti Patrioti, in Vicenza, costituita per rogito Nikolassy in data 18 giugno 1945, rep. n. 2235, reg. soc. n. 1613;

3) società cooperativa edilizia Aviatori, in Vicenza, costituita per rogito Rizzi in data 14 giugno 1958, rep. n. 12699, reg. soc. n. 3084;

4) società cooperativa edilizia Casa del ferroviere, in Vicenza, costituita per rogito Velo in data 3 dicembre 1955, rep. n. 9797, reg. soc. n. 2870;

5) società cooperativa edilizia Dipendenti aziende industriali municipalizzate Vicenza, in Vicenza, costituita per rogito Misomalo in data 8 marzo 1954, rep. n. 878, reg. soc. n. 2705;

6) società cooperativa edilizia Domus Praevidentiae, in Vicenza, costituita per rogito Misomalo in data 16 marzo 1954, rep. n. 910, reg. soc. n. 2707;

7) società cooperativa edilizia Dudi, in Vicenza, costituita per rogito Misomalo in data 22 giugno 1962, rep. n. 12592, reg. soc. n. 3620;

8) società cooperativa edilizia El Paso, in Vicenza, costituita per rogito Pelegatti in data 17 gennaio 1964, rep. n. 19713, reg. soc. n. 4035;

9) società cooperativa edilizia Ferrovie e tramvie vicentine, in Vicenza, costituita per rogito Misomalo in data 14 settembre 1953, rep. n. 493, reg. soc. n. 2668;

10) società cooperativa edilizia fra dipendenti e familiari, S.A. Lanerossi Vicenza, in Vicenza, costituita per rogito Misomalo in data 28 agosto 1964, rep. n. 17074, reg. soc. n. 4127;

11) società cooperativa edilizia fra dipendenti dell'Opera nazionale invalidi di guerra, componenti associazione vittime di guerra ed enti similari, nonché ex combattenti, per costruzione e ricostruzione di case popolari ed economiche a proprietà divisa, in Vicenza, costituita per rogito Zampieri in data 23 maggio 1950, rep. n. 7439, reg. soc. n. 2319;

12) società cooperativa edilizia fra statali, Elios in Vicenza, costituita per rogito Pelegatti in data 19 ottobre 1956, rep. n. 11660, reg. soc. n. 2950;

13) società cooperativa edilizia fra statali Cefras, in Vicenza, costituita per rogito Velo in data 8 settembre 1954, rep. n. 8187, reg. soc. n. 2754;

14) società cooperativa edilizia Fulvia Cocca, in Vicenza, costituita per rogito Misomalo in data 27 luglio 1956, rep. n. 3394, reg. soc. n. 2932;

15) società cooperativa di produzione e lavorazione Industrie meccaniche grandi riparazioni autoveicoli - S.C.I.M.G.R.A., in Vicenza, costituita per rogito Jacopo Cibele in data 10 luglio 1946, rep. n. 4721, reg. soc. n. 1825;

16) società cooperativa edilizia Insegnanti vicentini, in Vicenza, costituita per rogito Pelegatti in data 24 novembre 1949, rep. n. 2254, reg. soc. n. 2273;

17) società cooperativa edilizia La Casa, in Vicenza, costituita per rogito Todescan in data 28 agosto 1948, rep. n. 6602, reg. soc. n. 2167;

18) società cooperativa edilizia La Speranza, in Vicenza, costituita per rogito Misomalo in data 24 gennaio 1957, repertorio n. 4071, reg. soc. n. 2973;

19) società cooperativa edilizia La Speranza, in Vicenza, costituita per rogito Caprara in data 16 giugno 1958, rep. n. 1799, reg. soc. n. 3095;

20) società cooperativa edilizia La Veloce, in Vicenza, costituita per rogito Boschetti in data 6 agosto 1963, rep. n. 46246, reg. soc. n. 3821;

21) società cooperativa di produzione e lavorazione Cooperativa lavoratori albergo e mensa, in Vicenza, costituita per rogito Jacopo Cibele in data 27 dicembre 1945, rep. n. 4575, reg. soc. n. 1727;

22) società cooperativa di produzione e lavorazione Cooperativa lavoratori edilizia di Vicenza C.L.E.V., in Vicenza, costituita per rogito Jacopo Cibele in data 25 gennaio 1947, repertorio n. 4880, reg. soc. n. 1943;

23) società cooperativa edilizia Magistrale Vicenza, in Vicenza, costituita per rogito Zampieri in data 7 gennaio 1950, rep. n. 7294, reg. soc. n. 2341;

24) società cooperativa edilizia Monte Pasubio, in Vicenza, costituita per rogito Misomalo in data 23 marzo 1954, rep. n. 928, reg. soc. n. 2711;

25) società cooperativa edilizia Rubens, in Vicenza, costituita per rogito Boschetti in data 21 settembre 1964, rep. n. 49754, reg. soc. n. 4128;

26) società cooperativa edilizia Santa Barbara, in Vicenza, costituita per rogito Zampieri in data 17 settembre 1962, repertorio n. 11269, reg. soc. n. 3643;

27) società cooperativa edilizia S. Marco, in Vicenza, costituita per rogito Velo in data 28 gennaio 1957, rep. n. 11107, reg. soc. n. 2970;

28) società cooperativa edilizia San Michele Arcangelo, in Vicenza, costituita per rogito Misomalo in data 20 novembre 1962, rep. n. 13309, reg. soc. n. 3685;

29) società cooperativa edilizia S. Pietro, in Vicenza, costituita per rogito Velo in data 8 maggio 1955, rep. n. 9089, registro soc. n. 2828;

30) società cooperativa edilizia Selene, in Vicenza, costituita per rogito Misomalo in data 17 febbraio 1964, rep. n. 15992, reg. soc. n. 4042;

31) società cooperativa edilizia Sicilia, in Vicenza, costituita per rogito Pelegatti in data 23 aprile 1964, rep. n. 20010, reg. soc. n. 4094;

32) società cooperativa di produzione e lavorazione società cooperativa appalti lavori e servizi (S.C.A.L.E.S.), in Vicenza, costituita per rogito Misomalo in data 11 aprile 1958, rep. n. 5797, reg. soc. n. 3066;

33) società cooperativa di produzione e lavorazione Società manovali ferroviari Fortuna, in Vicenza, costituita per rogito Boschetti in data 6 febbraio 1951, rep. n. 13987, reg. soc. n. 2392;

34) società cooperativa di produzione e lavoro Società vicentina manovali per le ferrovie, in Vicenza, costituita per rogito Boschetti in data 6 febbraio 1951, rep. n. 13988, reg. società n. 2398;

35) società cooperativa edilizia Tiepolo G.B., in Vicenza, costituita per rogito Misomalo in data 12 aprile 1957, rep. n. 4421, reg. soc. n. 2985;

36) società cooperativa edilizia Urbania, in Vicenza, costituita per rogito Todescan in data 13 novembre 1954, rep. n. 15055, reg. soc. n. 2799;

37) società cooperativa consumo Combattenti, in Altavilla Vicentina (Vicenza), costituita per rogito Serembe in data 28 agosto 1946, rep. n. 10354, reg soc. n. 1889;

38) società cooperativa agricola Cooperativa lattiero casearia di Arsiero, in Arsiero (Vicenza), costituita per rogito Misomalo in data 4 ottobre 1964, rep. n. 17312, reg. soc. n. 4248;

39) società cooperativa edilizia A. Beltrame, in Arzignano (Vicenza), costituita per rogito Zambon in data 1° giugno 1963, rep. n. 5026, reg. soc. n. 3785;

40) società cooperativa edilizia Domus, in Arzignano (Vicenza), costituita per rogito Pelagatti in data 29 giugno 1950, rep. n. 2738, reg. soc. n. 2338;

41) società cooperativa edilizia Spes, in Arzignano (Vicenza), costituita per rogito Pagani in data 18 marzo 1964, repertorio n. 12250, reg. soc. n. 4055.

(7024)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Attuazione dell'intervento permanente nel settore delle carni bovine durante la campagna di commercializzazione 1976-77.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, che istituisce l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1968 che affida all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento nel mercato delle carni bovine, previsti dal regolamento (CEE) 27 giugno 1968, n. 805/68;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il regolamento (CEE) 27 giugno 1968, n. 805/68, e successive modificazioni, che nel quadro della organizzazione comune dei mercati delle carni bovine prevede, all'art. 6, paragrafo 1, l'intervento permanente da attuare durante la campagna di commercializzazione indipendentemente dall'andamento generale di mercato in aggiunta alle altre misure di intervento;

Visti i regolamenti (CEE) del 15 maggio 1973, n. 1302 e del 13 luglio 1973, n. 1896/73, e successive modifiche ed integrazioni, relativi, rispettivamente, alle norme generali ed alle modalità di applicazione delle misure di intervento nel particolare settore;

Visto il regolamento (CEE) del 19 febbraio 1976, n. 389, che fissa al 15 marzo 1976 la data di inizio della campagna 1976/77;

Visto il regolamento (CEE) del 15 marzo 1976, n. 582/76 che fissa i prezzi di acquisto per l'intervento permanente nel settore delle carni bovine per la campagna 1975/76;

Visto il regolamento (CEE) del 26 aprile 1976, n. 1020/76 relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo;

Ritenuta la necessità di provvedere con urgenza a predisporre la organizzazione dell'intervento per la campagna di commercializzazione 1976/77, stabilendone le condizioni e modalità di attuazione;

Considerato, altresì, che ricorrendo motivi di necessità e urgenza dovuti al particolare andamento del mercato, sussistono le condizioni richieste dall'art. 12, secondo comma, della legge 13 maggio 1966, n. 303, per affidare, intanto, mediante trattativa privata, il servizio relativo al compimento delle operazioni esecutive di intervento all'Associazione italiana allevatori;

Nell'adunanza del 26 maggio 1976

Ha deliberato:

L'intervento permanente mediante acquisto diretto di carni bovine per la campagna di commercializzazione 1976-77 trova svolgimento alle seguenti condizioni e modalità:

1) Per la campagna di commercializzazione 1976-77, il compimento delle operazioni esecutive di intervento è affidato alla Associazione italiana allevatori con sede in Roma, via Tomassetti, 9, che in qualità di assuntore del servizio, in ragione delle effettive esigenze di acquisizione del prodotto e avuto riguardo alle disponibilità di attrezzature frigorifere per il magazzinaggio del prodotto e la buona conservazione del medesimo, opererà nei centri di intervento che saranno localizzati nelle principali zone di produzione.

Per l'espletamento delle operazioni di intervento è disposta intanto l'apertura dei centri di intervento di:

1) S.r.l. A.C.M. - Azienda cooperativa macellazione, strada 2 Canali n. 6, Reggio Emilia;

2) S.p.a. Freddindustria, via Arturo Toscanini, Aprilia (Latina);

3) S.n.c. F.lli Tosetto, via Valsugana, Strada statale 47 km 18, Campo S. Martino (Padova);

4) S.p.a. Cariplo - Magazzini generali fiduciari Cassa risparmio province lombarde, via dell'Annona, 17, Cremona;

5) S.r.l. Poggio Berni - Consorzio tra produttori agricoli per la macellazione e lavorazione carni, via Provinciale, 52, Poggio Berni (Forlì);

6) S.r.l. Mantova - Centro cooperativa interprovinciale macellazione e lavorazione carni, via Mambrini, Mantova;

7) S.r.l. Comacar, via di Roma, 118, Ravenna;

8) S.p.a. Giat - Gruppo industria alimentari tenuta, Mangranano stazione, Cosenza;

9) Melli di Melli Guido, Mirandola (Modena).

L'eventuale apertura di altri centri di intervento sarà disposta, previ accordi con l'assuntore interessato, con comunicazione diretta dell'A.I.M.A., all'assuntore stesso. Dell'apertura di detti centri sarà data divulgazione a mezzo comunicati stampa da parte dell'A.I.M.A. e dell'assuntore medesimo.

2) L'assuntore, nei centri di intervento, ha l'obbligo di acquistare i prodotti di cui al successivo punto 3) che gli vengono offerti in vendita.

3) Sono oggetto di intervento carni fresche refrigerate, presentate per l'acquisto in quarti compensati provenienti da:

vitelloni 1ª qualità;

vitelloni 2ª qualità,

macellati da non oltre sei giorni, risultanti dal certificato di macellazione di cui all'art. 17 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, che siano stati refrigerati immediatamente dopo la macellazione per almeno 24 ore in modo da avere, alla fine del periodo di refrigerazione, una temperatura interna non superiore a 7° C. Tale temperatura deve essere mantenuta sino al momento della presa in consegna da parte dell'assuntore del servizio.

I quantitativi minimi di ogni partita conferita all'intervento sono determinati per ciascuna categoria di bovini in 20 quintali.

La presentazione delle carni deve avvenire secondo le seguenti modalità: i quarti compensati, composti di quarto anteriore con taglio a 8 costole e con il pancettone che fa parte del quarto anteriore e di quarto posteriore con taglio a 5 costole detto « pistola », devono provenire da carcasse o mezzene, appartenenti ad uno stesso animale, separate simmetricamente secondo la colonna vertebrale e senza testa, zampe (taglio alle articolazioni carpo metacarpo e tarso metatarso), coda, rognoni di carne, grasso di rognone, grasso di bacino e midollo spinale, diaframma, verga e muscoli del diaframma. La gola deve essere pulita e acconciata correttamente.

I quarti compensati devono provenire da carcasse ben dissanguate, correttamente scudiate e che non presentino nè raschiamenti o escissioni, né tracce superficiali di sangue, né ecchimosi o ematomi, nè raschiamenti dei grassi superficiali. La pleura deve essere intatta.

Il prodoto altresì dove essere:

proveniente da bovini adulti di origine comunitaria, ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CEE) del 27 giugno 1968, n. 802/68;

conforme alle disposizioni in materia sanitaria contenute nella direttiva del consiglio della C.E.E. del 26 giugno 1964, e successive modificazioni, nonché nella legge 29 novembre 1971, n. 1073, e non derivare da animali macellati d'urgenza;

provenire da bovini adulti delle categorie sopra richiamate il cui rendimento in carne sia superiore al 50,5 per cento;

idoneo all'ammasso e alla successiva utilizzazione.

Per l'acquisto di carne di animali provenienti da Paesi della Comunità diversi dall'Italia, l'assuntore si atterrà alle norme comunitarie vigenti al riguardo al momento dell'acquisto.

4) I prezzi di acquisto dovuti per il conferimento di prodotto, fissati nel tempo dalle norme comunitarie, saranno comunicati dall'A.I.M.A. all'assuntore del servizio, stabilendoli secondo i seguenti rapporti in base ad attribuzione di punteggio espresso in trentesimi di punto:

classe di qualità 1ª: classi di punteggio attribuibili: 30-29; 28-27; 26-25;

classe di qualità 2ª: classi di punteggio attribuibili: 24-23; 22-21; 20-19.

I prezzi sono per prodotto reso franco frigorifero del centro di intervento.

Le spese di presa in consegna, comprese quelle sanitarie, sono sostenute dal venditore.

L'assuntore, mediante propri esperti, procede alla constatazione della qualità delle carni presentate all'intervento ai fini della attribuzione della classe di qualità e del punteggio, previo accertamento della categoria di bovino e del tipo di presentazione, tenuto conto dell'età, peso, conformazione e stato d'ingrassamento del bovino da cui provengono i prodotti, nonchè dei requisiti previsti al precedente punto 3).

L'attribuzione di punteggio viene effettuata raggruppando i pezzi costituenti la partita in ciascuna delle tre classi di punteggio previste per categoria e classe di qualità dei bovini.

Nel caso di acquisto di quarti compensati, il peso complessivo dovrà risultare dalla somma dei pesi parziali rilevati, distintamente per i quarti anteriori e per i quarti posteriori.

Dei risultati della valutazione dovrà darsi atto sotto forma di apposito verbale inserito nella bolletta di acquisto di cui al successivo punto 7).

Se in sede di valutazione dei requisiti del prodotto, per la intera partita o anche per parte di essa, è attribuito un punteggio inferiore al minimo previsto per la 1ª classe di qualità, l'intera partita o la quota parte cui è attribuito il punteggio inferiore al predetto minimo è accettata all'intervento come 2ª classe di qualità purché abbia ottenuto un punteggio di almeno 19 trentesimi.

Qualora il punteggio sia inferiore a 19 trentesimi, la partita o la quota parte interessata deve essere rifiutata all'intervento, e la quantità residua può accettarsi purché risulti complessivamente superiore ai minimi di presentazione previsti al predetto punto 3).

Nel caso di parziale declassificazione si esprime una doppia valutazione come se si trattasse di due partite distinte.

5) La classificazione del prodotto offerto all'intervento avviene alla presenza del venditore o, in sua assenza, di chi per lui esegue la consegna all'intervento e che si intende a ciò delegato.

Nell'ipotesi di divergenze di valutazione fra l'offerente e lo assuntore del servizio, la valutazione stessa è deferita al giudizio di un esperto scelto dall'offerente fra un elenco di almeno tre esperti predisposto dall'A.I.A., all'inizio di campagna, per ogni provincia nella quale siano stati aperti centri di intervento, fra i nominativi richiesti e segnalati dalla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

6) L'offerta di vendita all'intervento di carni fresche refrigerate deve essere presentata all'assuntore con atto scritto contenente le seguenti indicazioni:

categoria di bovini da cui provengono e relativa classe di qualità;

prodotto (taglio) e relativa qualità;

luogo in cui si trova depositato;

centro di intervento al quale il venditore intende effettuare la consegna delle carni;

dichiarazione di provenienza delle carni offerte, da bovini adulti di origine comunitaria — indicando il Paese di provenienza — conformi alle disposizioni sanitarie, non derivanti da animali macellati di urgenza e non macellati da oltre sei giorni;

7) La consegna del prodotto oggetto dell'offerta deve effettuarsi a cura del venditore nel magazzino del centro di intervento nel giorno e nell'ora che l'assuntore avrà comunicato al venditore.

Qualora la presa in consegna del prodotto non possa aver luogo nel centro di intervento indicato dal venditore, l'assuntore comunicherà il luogo ed il giorno della presa in carico in altro centro di intervento di cui sia stata autorizzata l'apertura e situato più vicino al luogo dell'offerta.

All'atto della consegna al magazzino frigorifero del centro di intervento il prodotto è accettato e preso in carico dall'assuntore soltanto se riscontrato rispondente ai requisiti indicati nel precedente punto 3) e ne sia stata effettuata la valutazione ai sensi dei precedenti punti 4) e 5).

Per il prodotto così accettato all'intervento l'assuntore emette apposita bolletta di acquisto in tre copie delle quali una viene consegnata al venditore, una deve essere trasmessa all'A.I.M.A. e una viene conservata presso il magazzino frigorifero di ricevimento.

Nella bolletta di acquisto sono indicati il centro di intervento e il magazzino frigorifero in cui è avvenuta la consegna, il nome e cognome o la ragione sociale e l'indirizzo del venditore, la descrizione della partita nelle sue componenti (categoria di bovini, qualità, punteggio attribuito, numero dei pezzi, peso totale della partita, prezzo complessivo corrisposto e data della consegna); nel caso di quarti compensati dovrà essere riportato anche il peso parziale dei quarti anteriori e quello dei quarti posteriori.

Con tale bolletta il venditore riscuote il prezzo dovuto e la relativa I.V.A. direttamente dall'assuntore o dall'istituto bancario incaricato del pagamento.

La bolletta di acquisto predisposta dall'assuntore deve essere conforme al modello approvato dall'A.I.M.A.

8) Il servizio di intervento relativo all'acquisto del prodotto, che cessarà al termine della campagna di commercializzazione, potrà essere sospeso dall'A.I.M.A. in applicazione della normativa vigente. L'A.I.M.A., inoltre, adotterà in applicazione della stessa normativa, i provvedimenti per la reimmissione sul mercato del prodotto acquistato all'intervento.

9) I rapporti tra l'A.I.M.A. e l'Associazione italiana allevatori sono regolati con apposita convenzione nella quale sono stabilite le condizioni particolari per l'espletamento del servizio.

10) E' in facoltà dell'A.I.M.A. di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'assuntore del servizio.

11) Nel caso di accertata irregolarità o inadempienza nello espletamento del servizio, l'A.I.M.A. potrà disporre la revoca del provvedimento di attribuzione dell'incarico.

La revoca comporta la perdita del diritto al compenso di cui all'art. 10, lettera *b)* della convenzione che regola i rapporti tra l'assuntore e l'A.I.M.A. per l'espletamento del servizio, salvo ogni altro obbligo e responsabilità dell'assuntore del servizio nei confronti dell'A.I.M.A.

Il Ministro presidente: MARCORA

(7079)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della terza cattedra di statistica presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna è vacante la terza cattedra di statistica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6975)

Vacanza della seconda cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna è vacante la seconda cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7071)

Vacanza della seconda cattedra di filosofia morale presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze è vacante la seconda cattedra di filosofia morale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6976)

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto pubblico presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Firenze è vacante la cattedra di istituzioni di diritto pubblico, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7017)

Vacanza della cattedra di clinica medica generale e terapia medica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari è vacante la cattedra di clinica medica generale e terapia medica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6977)

Vacanza della cattedra di istituzioni di fisica matematica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Modena.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Modena è vacante la cattedra di istituzione di fisica matematica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6978)

Vacanza della cattedra di medicina legale e delle assicurazioni presso la facoltà di medicina e chirurgia della Università di Parma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma è vacante la cattedra di medicina legale e delle assicurazioni, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6979)

Vacanza della terza cattedra di economia politica presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Parma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Parma è vacante la terza cattedra di economia politica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7072)

Vacanza della cattedra di storia della costituzione romana presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Urbino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Urbino è vacante la cattedra di storia della costituzione romana, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6980)

Vacanza della cattedra di anatomia umana normale presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano è vacante la cattedra di anatomia umana normale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7054)

Vacanza della cattedra di chimica farmaceutica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Camerino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Camerino è vacante la cattedra di chimica farmaceutica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7018)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1976, registro n. 30 Istruzione, foglio n. 286, è stato accolto, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza 23 maggio 1975, numero 3578/72, il ricorso straordinario proposto dal professore non di ruolo Moscato Giuseppe avverso la decisione adottata il 17 maggio 1972 dalla commissione dei ricorsi funzionante presso il provveditorato agli studi di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282, decisione con la quale veniva respinto il ricorso proposto dall'insegnante medesimo avverso la nomina per l'insegnamento di complementi tecnici di lingua inglese conferita al prof. Chilà Antonino, per quattro ore settimanali, nell'istituto tecnico industriale di Polistena (Reggio Calabria).

(6780)

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1973, registro n. 84 Istruzione, foglio n. 132, è stato dichiarato infondato il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato il 1° giugno 1971 dalla prof.ssa Burani Maria Procaccini, avverso il provvedimento ministeriale n. 8354 del 24 novembre 1970, con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico presentato dalla stessa insegnante avverso il giudizio complessivo di « distinto » attribuitole dal direttore dell'istituto statale d'arte di Sulmona per l'anno scolastico 1968-69.

(7073)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Mirella Rossi, nata a Milano il 9 luglio 1926, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze naturali conseguito presso l'Università di Milano il 12 luglio 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio-decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(7074)

Il dott. Michele Inzitari, nato ad Arena (Catanzaro), il 3 giugno 1930, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Milano il 6 novembre 1951.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(7075)

Il dott. Paolo Paoluzi, nato a Roma il 5 dicembre 1940, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Roma il 29 novembre 1966.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(7076)

Il dott. ing. Eugenio Bettonica, nato a Milano il 12 giugno 1926, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in ingegneria civile-sottosezione edile conseguito presso il Politecnico di Milano il 20 dicembre 1958.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo al Politecnico predetto.

(7077)

La dott.ssa Bianca Maria de Varda, nata a Trento il 19 novembre 1938, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in architettura conseguito presso il Politecnico di Milano il 28 luglio 1964.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo al Politecnico predetto

(7078)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 111

Corso dei cambi dell'11 giugno 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	853,40	853,40	853 —	853,40	853,50	853,35	853,50	853,40	853,40	853,40
Dollaro canadese	872,10	872,10	873 —	872,10	872,50	872,05	872,62	872,10	872,10	872,10
Franco svizzero	342,85	342,85	343 —	342,85	342,90	342,80	343,25	342,85	342,85	342,85
Corona danese	140 —	140 —	139,90	140 —	139,60	140 —	139,80	140 —	140 —	140 —
Corona norvegese	154,38	154,38	154,80	154,38	154,35	154,35	154,50	154,38	154,38	154,40
Corona svedese	192,28	192,28	192,70	192,28	192,60	192,25	192,40	192,28	192,28	192,30
Fiorino olandese	312 —	312 —	312,30	312 —	312,05	312 —	312,10	312 —	312 —	312 —
Franco belga	21,5775	21,5775	21,59	21,5775	21,55	21,55	21,57	21,5775	21,5775	21,60
Franco francese	180,55	180,55	180,78	180,55	180,50	180,50	180,45	180,55	180,55	180,55
Lira sterlina	1512,10	1512,10	1514 —	1512,10	1511,70	1512,05	1512,15	1512,10	1512,10	1512,10
Marco germanico	331,16	331,16	332 —	331,16	331,39	331,15	331,25	331,16	331,16	331,15
Scellino austriaco	46,22	46,22	46,33	46,22	46,25	46,20	46,2950	46,22	46,22	46,20
Escudo portoghese	27,63	27,63	27,70	27,63	27,60	27,60	27,64	27,63	27,63	27,65
Peseta spagnola	12,56	12,56	12,58	12,56	12,57	12,55	12,5650	12,56	12,56	12,55
Yen giapponese	2,846	2,846	2,85	2,846	2,845	2,80	2,8475	2,846	2,846	2,84

Media dei titoli dell'11 giugno 1976

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	94 —
Redimibile 3,50 % 1934	99,775
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,425
» 5 % (Ricostruzione)	95,500
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,825
» 5 % (Città di Trieste)	90,375
» 5 % (Beni esteri)	90,875
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,275
» 5,50 % » » 1968-83	82,650
» 5,50 % » » 1969-84	81,800
» 6 % » » 1970-85	83,500
» 6 % » » 1971-86	82,200
» 6 % » » 1972-87	82,750
» 9 % » » 1975-90	92,650
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	94,875
» 5 % (» 1° aprile 1978)	87,150
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	87,150
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	82,625
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	78,925
» poliennali 7 % 1978	90,075
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,750
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	87,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 giugno 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	853,45
Dollaro canadese	872,36
Franco svizzero	343,05
Corona danese	139,90
Corona norvegese	154,44
Corona svedese	192,34
Fiorino olandese	312,05
Franco belga	21,574
Franco francese	180,50
Lira sterlina	1512,125
Marco germanico	331,205
Scellino austriaco	46,257
Escudo portoghese	27,635
Peseta spagnola	12,562
Yen giapponese	2,847

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Commissione di esame per l'iscrizione nell'albo speciale della Cassazione

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1975, con cui è stata indetta la sessione di esami, per l'anno 1976, per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori;

Ritenuto che occorre nominare la commissione esaminatrice;

Visto l'art. 3 del regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, contenente norme per l'attuazione della legge 28 maggio 1936, n. 1003, sul patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, e l'art. 8 della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Decreta:

La commissione degli esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, è costituita come appresso:

Presidente effettivo:

Novelli dott. Tomaso, presidente di sezione della Corte di cassazione.

Componenti effettivi:

Arienzo dott. Alfredo, magistrato di Cassazione nominato alle funzioni direttive superiori in funzioni di consigliere della Corte di cassazione;

Pinnarò dott. Salvatore, magistrato di Cassazione, nominato alle funzioni direttive superiori in funzioni di consigliere della Corte di cassazione;

Cervati avv. Guido, nato a Napoli il 18 settembre 1907, iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione;

Selvaggi avv. Carlo, nato a Roma l'11 gennaio 1921, iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Presidente supplente:

La Bua dott. Nicolò, presidente di sezione della Corte di cassazione.

Componenti supplenti:

Boschi dott. Marco, consigliere della Corte di cassazione;

Fanelli dott. Onofrio, consigliere della Corte di cassazione;

Angelucci avv. Alfredo, nato a Roma l'8 novembre 1921, iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione;

Pannain avv. Aldo, nato a Montesarchio il 5 luglio 1928, iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

L'ufficio di segreteria è costituito dai magistrati Pedrolli dott. Marco, Bonadonna dott. Giovanni Maria, che lo dirigono, e dai funzionari di cancelleria Colesanti Flavio, Chessa Mario e Di Diodato Vincenzo, tutti addetti al Ministero di grazia e giustizia.

La spesa prevista per l'anno 1976 graverà per L. 800.000 (ottocentomila) sul cap. 1094.

Roma, addì 11 maggio 1976

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1976
Registro n. 14 Giustizia, foglio n. 144

(7128)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Commissione esaminatrice dei concorsi, per titoli, a tredici posti di motorista, quattro posti di elettrauto e tre posti di verniciatore.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1976, n. 3284, con il quale sono stati banditi concorsi pubblici, per titoli, per la nomina alla qualifica di operaio comune in prova per complessivi venti posti, così suddivisi: tredici posti di motorista, quattro posti di elettrauto e tre posti di verniciatore;

Visto l'art. 6 del precitato decreto ministeriale 3 gennaio 1976, n. 3284;

Ravvisata l'opportunità di nominare un'unica commissione giudicatrice per tutti i sopra citati concorsi, al fine di assicurare uniformità nei criteri di valutazione dei titoli;

Decreta:

La commissione giudicatrice, unica per i concorsi, per titoli, a tredici posti di motorista, a quattro posti di elettrauto ed a tre posti di verniciatore, banditi con decreto ministeriale 3 gennaio 1976, n. 3284, è così costituita:

Presidente:

Leonardi prof. dott. Franco, dirigente superiore.

Membri:

Tamburini ing. Fulvio, primo dirigente;

Bianchini dott. proc. Mario, direttore aggiunto di divisione.

Segretario:

Guido rag. Ferdinando, segretario capo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 29 marzo 1976

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1976
Registro n. 30 Poste, foglio n. 288

(6896)

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a centottanta posti di geometra in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIII).

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti i decreti ministeriali 16 settembre 1974, n. 3000 e 19 ottobre 1974, n. 3021, con i quali, è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a centottanta posti di geometra in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIII), bandito con decreto ministeriale 14 marzo 1974, n. 2720;

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1975, n. 3244, con il quale la commissione stessa è stata integrata e suddivisa in tre sottocommissioni;

Considerato che il prof. Marando Paolo, membro della prima sottocommissione, è impossibilitato ad assolvere il predetto incarico per motivi di lavoro, per cui si rende necessario provvedere alla sostituzione del medesimo;

Decreta:

Articolo unico

Il prof. Coccia Amedeo, titolare di costruzioni edili presso l'Istituto tecnico industriale «Bernini» di Roma, è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a centottanta posti di geometra in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIII), bandito con decreto ministeriale 14 marzo 1974, n. 2720, in sostituzione del prof. Marando Paolo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 24 marzo 1976

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1976
Registro n. 29 Poste, foglio n. 393

(6898)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Integrazione della commissione esaminatrice del concorso, per titoli e per esami, a sei posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1975, registro n. 4, foglio n. 282, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 22 luglio 1975, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica e da un esame psicotecnico, a sei posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1975, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui trattasi;
Ritenuto di dover procedere alla nomina di un membro per la prova pratica di idoneità tecnica e uno per l'esame psicotecnico;

Decreta:

Sono aggregati alla commissione di cui al decreto ministeriale 19 dicembre 1975, quali membri, per la prova pratica di idoneità tecnica e per l'esame psicotecnico:

Troiani Antonio, collocatore;
Silvestri dott. ing. Federico, ingegnere capo R.E. dei ruoli tecnici del Ministero dei lavori pubblici.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 marzo 1976

Il Ministro: TOROS

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1976
Registro n. 6 Lavoro, foglio n. 154

(6985)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione delle relazioni delle commissioni giudicatrici di concorsi, per soli titoli, a una cattedra di pittura nell'Accademia di belle arti di Carrara e a una cattedra di scenografia nell'Accademia di belle arti de L'Aquila.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 13-14 del 27 marzo-3 aprile 1975 del Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, sono state pubblicate le relazioni finali delle commissioni giudicatrici e i risultati dei concorsi, per soli titoli, a una cattedra di pittura nell'Accademia di belle arti di Carrara, indetto con decreto ministeriale 29 aprile 1972 e a una cattedra di scenografia nella Accademia di belle arti de L'Aquila, indetto con decreto ministeriale 2 luglio 1971.

(6793)

Avviso relativo alla pubblicazione delle relazioni delle commissioni giudicatrici dei concorsi, per titoli ed esami, al posto di assistente di ruolo alla cattedra di scenografia nell'Accademia di belle arti di Bologna e al posto di assistente di ruolo alla cattedra di scultura nell'Accademia di belle arti di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 13-14 del 27 marzo-3 aprile 1975 del Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, sono state pubblicate le relazioni finali delle commissioni giudicatrici dei concorsi, per titoli ed esami, al posto di assistente di ruolo alla cattedra di scenografia nell'Accademia di belle arti di Bologna, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1973 e al posto di assistente di ruolo alla cattedra di scultura nell'Accademia di belle arti di Napoli, indetto con decreto ministeriale 31 gennaio 1973.

(6794)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 250 del 4 febbraio 1976, con il quale veniva approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1973;
Visto l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;
Vista la nota telegrafica del comune di Montegiorgio del 1° giugno 1976, con la quale è stata comunicata la rinuncia del dott. Ramadori Giuseppe dichiarato vincitore della terza condotta medica dello stesso comune;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Viste le leggi regionali n. 5 del 10 agosto 1972 e n. 2 del 30 gennaio 1973;

Decreta:

A seguito di rinuncia del dott. Ramadori Giuseppe, il dottor Marconi Oliviero nato a Pedaso il 24 ottobre 1921, residente a Monte Vidon Corrado, via Borge, è dichiarato vincitore della condotta medica di cui alle premesse.

Ascoli Piceno, addì 3 giugno 1976

(6986) *Il medico provinciale*: VISCOMI

OSPEDALI RIUNITI DI CAGLIARI

Concorso ad un posto di assistente della clinica ostetrica-ginecologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della clinica ostetrica-ginecologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cagliari.

(7064)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100761570)